IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLVII - Serie IV - Vol. IV - Fasc. III - Marzo 1922

SOMMARIO: Nell'Esaltazione del Sommo Pontefice **PIO XI**, p. 65.

ATTI DELLA SANTA SEDE. - **S. C. del Concilio**. I. *Placentina.* Sul diritto di precedenza del Coadiutore (con annessa *Consultazione*), p. 67. - II. *Dianen.* Su l'elezione di sepoltura e diritto alla porzione canonica (con annessa *Consultazione*), p. 75. — **S. R. Rota**. I. *S. Angeli de Lombardis.* Iurium, circa il reparto di somma recuperata, p. 81; II. *Bergomen.* Cappellaniae: interpretazione di fondazione, p. 83. — **S. Penitenzieria**. Elenco delle indulgenze apostoliche, p. 85. — **LETTURA DEL CODICE.** Dei delitti e delle pene, p. 87. — **QUESITI MINORI**, p. 91. — **BREVI RISPOSTE**, p. 93. — **CRONACA ECCLESIASTICA**. Conclave ed elezione del S. P. Pio XI, p. 93. — **NECROLOGIO**, p. 95.

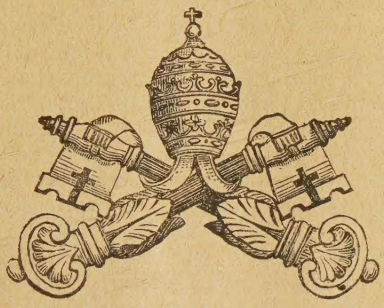

PIUS · XI · PONT · MAX

QVOD · A · DEO · OPT · MAX · TOTVS · CATHOLICVS · ORBIS EFFVSIS · QVOTIDIE · PRECIBVS · POSTVLAVERAT · VT · ECCLESIAE LVCTVI · ET · VIDVITATI · EX · OBITU · BENEDICTI · XV · SVMMI PONTIFICIS · TOT · TANTISQVE · NOMINIBVS · DE · RELIGIONE · ET SOCIETATE · OPTIME · MERITI · IN · TANTA · TEMPORVM · ACERBITATE · QVAM · CITISSIME · FINIS · IMPONERETVR · ID · INGENTI GAVDIO · AB · EO · QVI · DIVES · EST · IN · MISERICORDIA · CONCESSVM · LAETATVS · EST

EXPLETO · ENIM · DE · MORE · NOVEMDIALIVM · RITV · QVATRIDVO · POST · PATRVM · PVRPVRATORVM · INGRESSVM · IN CONCLAVE · AD · VATICANAS · AEDES · ECCLESIA · CATHOLICA EX · SVA · VIDVITATE · ERECTA · RECREATAQ · EST · DIVINO · QVIDEM · OPERANTE · SPIRITV · OPTATA · NOVI · PONTIFICIS · **PII · XI** VIRI · OMNIGENA · VIRTVTE · APOSTOLICA · INSIGNIS · ELECTIONE

HVIVS · ITAQVE · FAVSTO · SVB · OMINE · ET · SVPREMA · AVCTORITATE · DVM · NOSTROS · LABORES · CONTINVARE · IN · VTILITATEM · KLERI · DATVM · PROPOSITVMQ · EST · LONGISSIMAM FELICIVM · ANNORVM · SERIEM · NOSTRA · ET COMMVNIA · VOTA EIDEM · ADPRECANTVR ·

EXAVDI · CHRISTE · PIO · VITAM · VICTORIAMQ · DECERNAS

Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus Papam Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum Cardinalem ACHILLEM RATTI ***qui sibi nomen imposuit*** PIUS XI.

Tale l'annunzio dato alle 12,27 del 6 febbraio 1922 al popolo plaudente dal venerando Card. Protodiacono, Gaetano Bisleti, dalla loggia della Basilica Vaticana prospiciente su la immensa piazza di S. Pietro; e dalla medesima, poco dopo, alle 12,45, il Sommo Pontefice dava la sua solenne prima benedizione, « non solo a quel popolo, non solo a Roma, all'Italia, ma a tutte le nazioni e a tutte le genti, affinchè a tutte arrechi l'annunzio e l'augurio di quella universale pacificazione che tutti ardentemente desiderano ». E una seconda volta, coronato del triregno, nella solennità delle vesti pontificali, apparve benedicente dalla stessa loggia, il 12 febbraio alle 13,15. Con tali faustissimi atti di pietà e di pace s'inizia il pontificato di Pio XI.

Era, fino a poco fa, e da soli sette mesi, il card. Achille Ratti arcivescovo di Milano. Nato in Desio da Francesco e da Teresa Galli il 31 maggio 1857, battezzato l'indomani coi nomi di Ambrogio, Damaso, Achille, compì gli studi ginnasiali, liceali, teologici nei seminari di Milano, e venne a Roma a addottorarsi in filosofia, teologia, diritto canonico. Sacerdote il 20 dicembre 1879 insegnò matematica nel ginnasio, fu viceparroco a Barni, poi professore di eloquenza e dommatica. Nel 1888 in novembre fu accolto dottore nella Biblioteca Ambrosiana, e si distinse per severi studi di ricerche nei codici, donde trasse materia a innumerevoli monografie di storia ecclesiastica, oltre all'opera monumentale « Acta Ecclesiae Mediolanensis » che raccoglie tutti i documenti dell'attività pastorale di S. Carlo e di Federigo Borromeo: quale mirabile scuola pel futuro sommo pastore della Cristianità!

La severità del suo metodo scientifico lo indicò con spiccata preferenza su molti dotti, quando si trattò di eleggere un successore a mons. Ceriani, Prefetto dell'Ambrosiana, spentosi nel marzo 1907: e alcuni anni dopo il Prefetto della Biblioteca Vaticana, P. Francesco Ehrle, uomo di fama mondiale, pose gli occhi su lui, quando desiderò assicurare la continuazione del severo metodo di ricerche, con cui aveva innalzato nell'estimazione universale la Biblioteca Apostolica. Lo volle spesso a Roma a coadiuvarlo, fin dal 1911, e poi nel settembre 1914, gli affidò pienamente la sua successione. Ma le mire della Provvidenza su lui erano ben altre.

Nell'aprile del 1918 Benedetto XV volle che si recasse Visitatore Apostolico in Polonia e nelle altre vicine regioni, ove lo sconquasso della guerra aveva messo la vita cattolica in una grave crisi donde il chiaroveggente pontefice s'auspicava la più splendida resurrezione. Monsignor Ratti fu l'uomo della situazione, e quando l'albore della risurrezione spuntò ben presto, il S. P. lo volle confermare primo Nunzio Apostolico nella risorta Polonia e arcivescovo di Lepanto. In quell'occasione l'Arcivescovo si foggiò il suo fatidico stemma dall'aquila volante e dalle tre palle fuggenti sul cielo, col motto: RAPTIM TRANSIT. Ed invero dalla consacrazione in Varsavia (28 ottobre 1919), alla porpora cardinalizia e arcivescovato di Milano (13 giugno 1921), all'elezione a Pontefice (6 febbraio 1922), fu un trasvolare rapidissimo, come per un impulso divino. La manifestazione delle sue meravigliose doti, serenità imperturbabile, riflessione profonda e continua selezione dell'ottimo fra il bene, bontà generosa e semplice, sempre guidata da altissimo ingegno e illuminata dottrina, fu veramente conquistatrice e abbagliante.

Ora l'Orbe universo lo venera Padre e Pastore veramente dato da Dio. Bene espresse il comune augurio l'E.mo Card. Decano salutandolo dopo l'incoronazione: « *Quasi raptim assumptus, diu nunc ac prospere in Petri Sedem maneas: heres magnanimitatis Pii IX, sapientiae Leonis XIII, firmitatis Pii X, Benedicti XV charitatis, verae Pacis instaurationem assequare!* »

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Circa il diritto di precedenza e presidenza del coadiutore [*A. A. S.*, XIV, 40].

Placentina. - *Iuris praesidendi*; 11 decembris 1920. — Con Bolla Pontificia del 19 febbraio 1917 Monsignor Egidio Agazini veniva nominato Coadiutore con futura successione del Can. Prevosto della Cattedrale di Piacenza Mons. Camillo Mengot. Prima che il predetto Monsignor Agazini prendesse possesso della Condiutoria, il Capitolo esaminò la questione, se spettava il diritto di precedenza nelle adunanze Capitolari al Can. Prevosto Coadiutore, diritto certamente spettante al Can. Prevosto che è in quella Cattedrale la prima dignità Capitolare, e decise che ciò non era di competenza del Coadiutore nè in forza del diritto comune, nè in forza della Bolla di nomina. Per avere però una conferma autorevole e sicura della decisione presa, con lettera dell'8 maggio 1917 pregava Mons. Vescovo di Piacenza a presentare alla S. Sede un quesito in proposito.

Ciò fece il predetto Vescovo il 12 maggio 1917 e nell'esposto notava che il Can. Prevosto Coadiutore, almeno per diritto consuetudinario, presiede in quella Cattedrale le adunanze Capitolari ed in sua assenza il Canonico più anziano; che tali adunanze presiedette il Canonico Prevosto Coadiutore Don Giuseppe Caminati dal 1880 al 1892 e finalmente che nella Bolla di nomina di Mons. Agazini si trova l'espressione: « Cum omnibus privilegiis et gratiis quibus dictus Camillus (i. e. Can. Praepositus Mengot) ratione praefatae Praepositurae fruitur, pariter frui possit ac valeat (Coadiutor) ».

Ciò non ostante la S. Congregazione il 16 maggio 1917 decideva: *In casu, omnibus attentis, Canonicum coadiutorem Aegidium Agazini non habere ius praesidendi Coetibus Capitularibus.*

Quando il Can. Agazini seppe di questa risoluzione non si acquietò, ma il 4 dicembre 1917 ricorse alla medesima S. Congr. del Concilio, volendo dimostrare che se non per diritto canonico e in forza della Bolla di nomina, almeno per consuetudine, gli spettava tale diritto ed adduceva questi due fatti: Nel 1817 fu nominato Mons. Vincenzo Bissi

Prevosto Coadiutore di Mons. Scribani e poi nel 1880 il Can. Caminati Coadiutore del Prevosto Mons. Tammi, ed entrambi esercitarono indisturbati l'ufficio di presidenza. Ciò posto, scriveva: « che non fa questione di diritto propriamente detto, ma di consuetudine più che centenaria, per cui al Can. Coadiutore fu riconosciuta o almeno accordata la facoltà di presiedere e di esercitare *in omnibus* le funzioni ed attribuzioni del Prevosto ».

Sentito il parere favorevole del Vescovo e le contrarie deduzioni dei canonici, fu proposto nella Plenaria dell'11 dicembre 1920 il dubbio: *An canonicus coadiutor ius habeat praesidendi coetibus capitularibus in casu.* Al quale gli E.mi Padri risposero: *Negative.* E il S. Padre nell'udienza del giorno successivo approvò tale risoluzione.

ANNOTAZIONI

Diamo anzitutto, per intero, l'interessantissimo e dotto voto del *Consultore.*

Gli argomenti per la risposta possono dedursi:

1. Dai principî generali del Diritto.
2. Dalle parole della Bolla di nomina.
3. Dalla consuetudine.
4. Dalla convenienza.

Ora nessuna di queste fonti sembra apprestar ragioni che suffraghino la tesi del Can. Prevosto Coadiutore.

I. *In quanto ai principî di diritto.* Chi convoca le adunanze capitolari, le presiede ed ha la prefettura del coro? Sono le dignità ed i canonici secondo *l'ordine di precedenza.* Il can. 397 C. I. C. stabilisce: « Nisi aliud in statutis capitularibus caveatur, dignitatibus et canonicis secundum ordinem praecedentiae ius et officium est: convocare capitulum eique praeesse ac praescribere et ordinare quae ad chori directionem referantur, dummodo dignitas sit de gremio Capituli ». Ora è noto che i Coadiutori non hanno la precedenza sui veri canonici, ma debbono occupare l'ultimo posto tra i canonici effettivi, e sebbene, parlando dei coadiutori delle dignità, la S. C. dei Riti in *Ferrar.* 2 luglio 1640 aveva stabilito che occupassero il posto del Coadiuto, il 15 sett. 1657 poi (Decr. auth. n. 1037) dichiarava: « Coadiutori etiam *primae dignitatis qualemcumque clausulam in litteris apostolicis expressam minime suffragari* quin ipse ultimae dignitati, tametsi annuali, digniorem locum deferre teneatur ». E la S. C. del Concilio il 28 giugno 1873 rispondeva: « Praepositi coadiutorem sedere debere post omnes dignitates tam praesente quam absente coadiuto »: come l'ultimo posto devono tenere tra quelli dello stesso grado del coadiuto, i coadiutori dei canonici con prebende presbiterali, diaconali o suddiaconali (S. C. C., 31 maggio 1670). È vero, generalmente parlando, che chi rappresenta un'altra persona prende da essa la precedenza, ma ciò non avviene nel caso delle riunioni e delle adunanze dove altri intervengono *nomine proprio* (*Acta S. Sedis*, vol. VII, p. 579; Ojetti, *Synops.* v. *Coadiutor*, n. 1229; Santi, in tit. 6, lib. IV, Decr. n. 12). La ragione è che la pre-

cedenza vien determinata dalla anzianità e questa dal possesso *del beneficio*. Ora il Coadiutore non è « verus canonicus sed fictus non habens ius seu titulum in beneficio sed tantum exercitium et administrationem nomine Coadiuti, penes quem residet totale ius in beneficio » (De Herdt, *Praxis Capit.*, cap. II, § 5). E quindi prende possesso dell'amministrazione dell'ufficio e non del beneficio, del quale acquista il solo *ius ad rem*; possesso che non ha valore per l'anzianità e la precedenza: « Nullo modo fuit acquisita vera possessio cum duo in solidum eodem tempore possidere nequeant sed tantum fuit acquisita possessio administrationis quae non suffragatur ad effectum *praecedentiae* » (Pignat., t. IX, cons. 185, n. 39; Scarf., *ad Ceccop.*, I, tit. 12, n. 5; Barbosa, *De Can. et Dign.* c. 29, n. 26). Quindi dopo il possesso dell'ufficio, si avrebbe di bisogno il possesso del beneficio quando diviene titolare. Però questo può darsi *in forma iuris* col possesso dell'ufficio *nunc pro tunc*, che abbia cioè effetto, riguardo anche all'anzianità ed alla precedenza, quando da finto diviene canonico vero (Ferraris, v. *Canonicatus*, Art. X, n. 25). Per tale ragione anche potrebbe dirsi che il canonico coadiutore non è *de gremio capituli* nel senso stretto, ciò che si richiede perchè possa, anche essendo dignità, convocare e presiedere il Capitolo (C. I. C., can. cit.).

Nè può dirsi che il coadiutore possa usare dell'anzianità e precedenza del Coadiuto, giacchè « il coadiutore può usare dei diritti e degli oneri del coadiuto che sono propri *del beneficio* non già di quelli che sono propri *della persona*, come sarebbero gli acquisiti per anzianità. Questi ultimi sono accidentali e non possono attribuirsi al coadiutore » (*Monit. Eccl.* VI, p. II, p. 218). Nè tampoco potrebbe competergli per cessione fatta dal Coadiuto, giacchè appartenendo, lui impedito, la precedenza per diritto ad altri, non potrebbe egli delegare un ufficio personale al suo coadiutore senza ledere i diritti dai terzi acquisiti (Arg. *A. S. Sedis*, VI, p. 284).

Ciò che abbiam detto riguarda specialmente la precedenza in Coro e quindi la prefettura del Coro, che non può esercitarsi dal coadiutore di una dignità, presente qualcuna delle dignità capitolari. E se nel Capitolo di Piacenza i canonici accordano al Coadiutore del Prevosto il primo posto e la prefettura del Coro a preferenza anche delle altre dignità, ciò non vuol dire che ne abbia il diritto: non potendo con ciò vantare nemmeno un diritto consuetudinario come vedremo più sotto.

Le stesse ragioni valgono per la precedenza necessaria alla convocazione e presidenza del Capitolo; anzi per queste il Canonico Coadiutore del Prevosto nemmeno precede nel caso i semplici canonici: primo, perchè nel Capitolo di Piacenza per tale diritto non si tiene conto dei gradi ed, impedito il Prevosto, spetta il diritto di convocare il Capitolo non alle seguenti dignità ma al Canonico seniore *fosse questo anche dell'ordine suddiaconale* (Lett. di Mons. Agazini, 4 dic. 1917); e secondo perchè al Canonico Coadiutore non spetta per diritto neppure di potere assistere alle adunanze Capitolari ed avere voce attiva e passiva. Nè questo diritto può cederlo il Coadiuto; e se può adibirlo come procuratore, deve sedere all'ultimo posto (*Monit. Eccl.*, VIII, p. II, p. 237, C. I. C. can. 106). La S. C. del Concilio in *Novar.* 20 maggio 1649 decideva: « S. Congr. censuit canonicos coadiutores, etiam coadiutis absentibus, non *posse capitulis interesse, nec in illis vocem dare*, nec officium nuncupatum

(anziano del clero) exercere: nisi ista in litteris apostolicis coadiutoriae explicite exprimantur et expresse concessa ibidem legantur». Ed in una *Milev.* 18 sett. 1823 al quesito: «An ipso decano absente, renuente vel alio quomodolibet impedito facultas convocandi Capitulum devolvatur ad successivas dignitates et canonicos gradatim, esclusis eorum coadiutoribus in casu. Resp. *affirmative* quoad priorem partem, quoad secundam habebitur ratio in casibus particularibus, visis litteris coadiutorum» (cfr. Ojetti, Santi ll. cc., *Monit. Eccl.*, VIII, 237).

II. Ma gli compete forse tal diritto perchè concessogli, se non dal diritto comune, almeno dalla Bolla di nomina? Nemmeno. Le parole della Bolla che potrebbero prestarsi alla concessione di tal diritto sono le seguenti: «In Coadiutorem perpetuum (Aegidium Agazini) in regimine et administratione dictae Praepositurae illiusque rerum, bonorum et iurium quorumcumque in spiritualibus ac temporalibus Auctoritate Nostra constituatis ac deputetis. Ita ut praedictus Aegidius vice et loco dicti Camilli, si is officium suum exercere aut nolit aut non valeat, tamquam verus dictae maioris Ecclesiae Praepositus Coadiutor nuncupatus eidem maiori Ecclesiae in Divinis ac alias inservire et apud illam personaliter residere, et curam animarum illius Parochianorum per se tantum, durante officio Coadiutoris huiusmodi, exercere necnon omnes et singulas alias obligationes ac parochialia munia et officia eidem Camillo ratione dictae Praepositurae incumbentia, pro dicto Camillo adimplere ac supportare debeat et teneatur, ac omnibus privilegiis et gratiis quibus dictus Camillus ratione praefatae Praepositurae fruitur, pariter frui possit ac valeat».

Ora basterebbe osservare che la S. Congregazione ebbe l'esposto del Vescovo del 12 maggio 1917 dove diceva che secondo la Bolla di nomina il Coadiutore Agazini «frui possit ac *valeat omnibus privilegiis et gratiis* quibus dictus Camillus (Coadiutus) ratione Praepositurae fruitur» e ciò non ostante la S. Congregazione decise non appartenere al Coadiutore Agazini il diritto di convocare e presiedere le adunanze Capitolari. Ed a ragione: poichè, sia per la precedenza come per la voce attiva e passiva in Capitolo, non bastano le espressioni generali di poter fare il Coadiutore ciò che può il Coadiuto. A parte che tali espressioni della Bolla non escludono gli altri canonici effettivi, si riferiscono a ciò che compete per legge o consuetudine ordinariamente allo ufficio di Coadiutore «ita ut tamquam verus Praepositus Coadiutor eidem Maiori Ecclesiae in divinis ac alias inservire... possit ac valeat» ed a questo ufficio non appartengono gli onori, le facoltà sopradette, ma generalmente ciò che riguarda il servizio della Chiesa e del Coro... «Coadiutoriae fuerunt principaliter inventae ne ecclesia ob impedimentum Coadiuti suo defraudetur servitio». Ferraris, l. c., n. 1; Pignat., l. c., n. 2. «Et licet omnes et singulae praerogativae et honores Coadiuti ei (Coadiutori) tribuerentur, haec tamen omnia ad servitium ecclesiae referenda esse ex tenore ipsius Coadiutoriae, asserit Garcias, *De Benef.*, par. 4, c. 5, n. 26», Pallottini v. *Coadiutor* in Caus. S. Severini, 18 sett. 1824; *A. S. Sedis*, l. c., p. 584.

E per riguardo alla precedenza v'è di bisogno della esplicita menzione di essa nella Bolla di nomina che deroghi alla regola già detta pei coadiutori; derogazione esplicita «quam supplere minime valent *clausulae generales*

quamvis eae forent quas praegnantissimas dicunt Pragmatici ». In *Verul.* die 20 dic. 1823 § *Redactus* – Pallottini, l. c., n. 50. Si ascoltino i seguenti DD.: Benedetto XIV., Quaest. 126, in Caus. *Aesin.-Praeem.*, die 1 april. 1719 dice: « In nihilum urgentibus verbis quae apponebantur in litteris Coadiutoriae quod, scilicet, Coadiutor habere deberet *omnes et singulas praerogativas, praeeminentias et honores, in choro, processionibus et aliis actis capitularibus* quas et quos Canonicus Coadiutus haberet si praesens esset, cum haec verba stare dicenda sunt ad *exclusionem aliorum inferiorum et non ad exclusionem aliorum Canonicorum*, ut bene docent Lott. *De Re benef.*, lib. 2, quaest. 25, n. 3, Gonzalez ad Reg. 8 Cancell., gloss. 5, § 9 sqq. Pallott. l. c., n. 44; Garcias *De Re Benef.*, part. IV, c. 5, n. 67 ».

Lott. *De Re Benef.* Quaest. 25, n. 36, asserisce; « Coadiutor in Cathedrali vel alia collegiata non potest sibi arrogare praecedentiam in canonicos postmodum receptos *non obstante consueto decreto quod sibi competant omnes praerogativae Coadiuti ratione canonicatus*, tum quia per huiusmodi et similia decreta non addicitur ei aliud quam simplex honor; in concursu vero habentis simplicem honorem cum habente dignitatem reipsa, semper praecedit habens reipsa tametsi posterior, tum quia ius illud praecedentiae non oritur ex dignitate vel simplici praerogativa alicui concessa, sed ex sola possessione et illius exercitio ».

E per l'esclusione del Coadiutore dalle adunanze capitolari e dalla voce attiva e passiva senza l'esplicita menzione di essa nella Bolla di nomina, basta la citata dichiarazione della S. C. del Concilio del 1649 così riferita dallo Scarfant., l. c., n. 40. « Non posse Capitulis interesse (Coadiutor) nec in illis votum dare, *nisi ita in Litteris Apostolicis Coadiutoriarum explicite et expresse concessa ibidem legantur* ». Ora nelle lettere di nomina del Coadiutore Agazini, oltre alle espressioni generali già dette, non v'è speciale concessione di preeminenza e diritto a voto. È vero che nelle lettere esecutoriali fatte e conservate in Curia del 2 aprile 1917 si legge: che il Reverendissimo Agazini « De officio Coadiutoris quiete et pacifice frui, potiri et gaudere valeat, cum stallo in Choro, habitu et voce ac voto in Capitulo et loco in processionibus aliisque functionibus et actis capitularibus, etc. »; ma si osserva che non essendovi di ciò esplicita menzione nella Bolla di nomina dell'Agazini, la Curia con tutta probabilità non fece altro che copiare le lettere esecutoriali dei passati coadiutori Bissi e Caminati per i quali le Bolle di nomina erano molto più esplicite nel concedere tali diritti. Ma tutto questo ragionamento sembra anche superfluo una volta che, come dissi, la S. C. tutto ciò non ostante negò all'Agazini il diritto di convocare e presiedere le adunanze capitolari e che lo stesso Reverendissimo Agazini non insiste per difendere la sua tesi in ragioni dedotte dal diritto comune o speciale in forza della Bolla, ma si appoggia alla consuetudine introdotta per ragioni di convenienza. Dice così: « Tengo a dichiarare che io non ho inteso come non intendo di fare questione di diritto, ma solamente di fare presente alla prefata Congregazione che in mio favore militava una ragione... cioè che sta ed è provata incontestabilmente la consuetudine più che centenaria che al Canonico Coadiutore del Prevosto fu riconosciuta o almeno accordata la facoltà di presiedere e di esercitare *in omnibus* la funzioni ed attribuzioni del Prevosto, com'è accaduto del Coadiutore

Mons. Bissi nel principio del secolo scorso e del Coadiutore Canonico Caminati nello scorcio del secolo ultimo passato» (Lett. del 26 febb. 1918).

III. Ma si può sostenere questo argomento tratto dalla consuetudine? Per provarla si adduce l'esempio di due coadiutori precedenti che esercitarono questo diritto e si conclude che esiste la consuetudine più che centenaria che al Canonico Coadiutore del Prevosto fu riconosciuta o almeno accordata la facoltà di presiedere, ecc. Ora questa consuetudine fondata sull'esempio di tale facoltà o sul riconoscimento o concessione di essa non regge.

Si potrebbe osservare, come difatti osserva il Capitolo, che ancorchè fosse esistita una tale consuetudine, questa sarebbe stata abolita dal Codice, essendo ad esso contraria, a norma del Can. 5; che due elezioni così disparate di coadiutori in circostanze assai diverse da quelle del presente Coadiutore difficilmente costituiscono quella continuità e frequenza necessaria per creare una consuetudine; che una tale consuetudine potrebbe dirsi irragionevole perchè tendente a creare uno stato di cose irragionevole, delle precedenze, cioè, d'un canonico finto ai veri canonici effettivi; che nella Causa *S. Severini* 9 apr. 1850: *Iusp. Manut. et reinteg.* (Pallottini, V. *Archid.*, § I, n. 14), che si porta come decisione classica del diritto consuetudinario del Coadiutore di convocare e presiedere il Capitolo, si parla piuttosto della manutenzione nel possesso e della reintegrazione, essendovi stata violenta spogliazione fatta dal Vescovo « et spoliatus ante omnia restituendus est »: ma lascio da parte queste considerazioni per fermarmi al fatto che queste facoltà, che sono in contestazione, vennero esercitate dai primi due Coadiutori Bissi e Caminati non per via di fatto da poter così poi costituire un diritto consuetudinario, ma per concessione avutane nelle Bolle di nomina, oppure dal Capitolo; e nell'uno e nell'altro caso non si può più parlare di consuetudine, nè per riguardo alla facoltà da esercitare, nè per riguardo al Superiore o al Capitolo per accordarle. Infatti nelle Bolle di nomina dei detti Coadiutori (che del resto non sono riportate per intero nel comunicato del Vescovo del 27 feb. 1918) si leggono, oltre alle espressioni *cum omnibus gratiis, et privilegiis,* che si trovano anche nelle Bolle dell'Agazini, altre più esplicite, conferendo facoltà più determinate come queste « *Stallum in choro, ac vocem et votum in capitulo* dictae Ecclesiae, *nec non locum in processionibus aliisque capitularibus actibus*... omnibusque et singulis *privilegiis,* libertatibus, immunitatibus, *exemptionibus, praerogativis, praeeminentiis, antelationibus, favoribus et gratiis,* quibus dictus Carolus utitur fruitur, ecc... ». Nessuna meraviglia quindi se queste facoltà vennero riconosciute ai passati Coadiutori, riconoscimento che conferma una concessione non una consuetudine, e poi va da sè che perciò non sorge obbligo di doverli riconoscere dove non sono state accordate.

Si viene alla stessa conclusione della inesistenza della consuetudine se questi diritti al Coadiutore non vennero semplicemente riconosciuti dal Capitolo, perchè concessi dalla S. Sede, ma da esso accordati, come insinua lo stesso Agazini quando dice che esiste la consuetudine « che al Canonico Coadiutore del Prevosto fu riconosciuta o *almeno accordata* la facoltà di presiedere » (Lett. 26 febbraio 1918). E che sia così avvenuto si prova dal fatto che pei primi due Coadiutori il Capitolo fu interpellato, acconsentì alla nomina

e non si oppose quando i Coadiutori convocarono e presiederono il Capitolo, dando così tacitamente il suo consenso e la sua approvazione; ma si oppose (non intendendo dare questa facoltà) energicamente quando l'ultimo Coadiutore Agazini volle seguire l'esempio dei predecessori. Nè aveva dato il suo consenso per l'esercizio di questa facoltà, almeno indirettamente, nell'accettare la nomina dell'Agazini, perchè non fu affatto dal Vescovo interpellato il Capitolo.

Ora siccome questa concessione tacita fatta dal Capitolo come la conservazione di essa sono atti facoltativi e *in facultativis non datur praescriptio* (1) appunto perchè *semper licet nolle quod diu etiam placuit,* presumendosi (e con fondamento nel caso nostro) la concessione fatta *ad libitum concedentis,* ne viene per conseguenza che non può nascere nel caso una consuetudine prescrittiva a favore del Coadiutore di acquisto del diritto di convocare e presiedere il Capitolo. Si ascolti Scarf., l. c., lib. I, tit. 12, n. 38: « Quod si capitulum *passum fuisset* Coadiutores varias explevisse *functiones vel locum occupasse* contra id quod de Iure eis permissum est et gerere spectat, non *per hoc possunt huiusmodi Coadiutores petere manutentionem* sub praetextu quasi-possessionis adeptae in exercitio actuum praedictorum, quia isti praesumuntur gesti precario, ideoque sunt inhabiles ad obtinendam manutentionem; *ac admissio ad eos exercendos censetur facta ad libitum canonicorum, quibus licet nolle quod diu etiam placuit* ».

E Pignatelli, l. c. consult. 185, n. 9 conferma: « Posito quod coadiutor non sit in possessione huiusmodi praerogativae nisi pro lubitu Canonicorum et precario, sequitur quod *nulla praescriptio ad eius favorem inducta est, neque allegari possit consuetudo, quae non praescripta, nullum ius tribuit* ».

IV. Resterebbero le ragioni di convenienza. – Ma queste non possono invocarsi quando si ledono i diritti acquisiti per legge dagli altri canonici; la convenienza deve dar luogo alla giustizia. Ragioni di convenienza potrebbero addursi per avere una concessione delle facoltà in questione, ma qui non trattasi di concedere un diritto, ma di riconoscere se esiste oppur no: nè concessione suol farsi di facoltà che ledono i diritti altrui senza interpellare gli interessati, che nel caso sono contrari.

E poi son valevoli le ragioni di convenienza addotte?

Non sembra più conveniente che il Canonico Prevosto Coadiutore, avendo la cura delle anime, lasci per quanto è possibile le altre occupazioni per dedicarsi intieramente e sempre a tale ufficio? Nè vale il dire che essendo gli altri, a cui, assente il Prevosto, spetterebbe più immediatamente il diritto di presiedere, vecchi o giubilati, non sempre sarebbero in grado di esercitare tale diritto e quindi non si avrebbe un capo fisso per le adunanze capitolari, giacchè questo inconveniente è inerente all'esercizio di un diritto che non spetta ad uno esclusivamente, ma che si devolve ad altri in date circostanze. Del resto se nel Capitolo di Piacenza è più sentito questo inconveniente, trattandosi di cosa temporanea fino a che vivono tali canonici anziani ed ammalati, il Capitolo d'accordo può provvedere dando l'incombenza di pre-

(1) Quae sunt facultatis non possunt inducere *consuetudinem restrictivam* liberae potestatis. Pign., l. c., cons. 86, n. 4.

siedere al Can. Prevosto Coadiutore o ad altro Canonico che non facilmente possa assentarsi od essere in qualunque modo impedito. E finalmente non è sconveniente che si metta da parte un Canonico Coadiutore, anche di una dignità, per dare la precedenza delle adunanze capitolari ad un canonico semplice; essendo questi, anche appartenente all'ordine suddiaconale, un vero canonico, ed il Coadiutore, qualunque esso sia, un canonico finto. E poi nella Cattedrale di Piacenza non deve sembrare sconveniente di non far presiedere il Coadiutore di una dignità, quando per le speciali costituzioni di quel Capitolo nemmeno le altre dignità, assente il Prevosto, devono convocare e presiedere il Capitolo, ma il Canonico più anziano, sia esso una dignità o anche un semplice canonico appartenente all'ordine suddiaconale.

Dal fin qui detto mi pare si possa conchiudere che al Can. Prevosto Coadiutore Agazini non compete nel caso il primo posto nel coro e la prefettura corale, come pure il diritto di presiedere le adunanze capitolari: nè per legge scritta generale o particolare, nè per consuetudine e convenienza. In quanto al posto ed alla prefettura nel coro, non sollevando su tal punto i Canonici questione alcuna, anzi consentendo che il detto Agazini rimanga al primo posto con la prefettura del Coro, non abbiamo nulla da dire o da rispondere; in quanto però al diritto di presiedere le adunanze capitolari, che è in contestazione, bisogna rispondere: *In decisis.*

Fin qui il voto del *Consultore*, al quale però furono aggiunte d'ufficio importanti osservazioni, relativamente al valore della consuetudine « *in subiecta materia* » sostenendosi che anche se fosse stata provata la consuetudine, questa non basterebbe all'effetto del caso. Invero le ragioni che si oppongono a che il Coadiutore abbia tale presidenza si deducono *ex intima natura rei seu officii coadiutoralis*, in quanto cioè il Coadiutore non possiede il beneficio, non è vero canonico, nè quindi *de gremio Capituli:* ora queste ragioni evidentemente non possono obliterarsi per la consuetudine.

Inoltre il Codice non ha al cit. can. che una eccezione: *salvis statutis particularibus:* dunque non ammette l'eccezione che provenga dalla consuetudine, poichè quando l'ammette, il Codice è solito dirlo espressamente.

Tanto più che nel caso tale consuetudine non sarebbe solo contraria al Codice, ma anche agli statuti capitolari, i quali stabiliscono che, in assenza del Proposto, presieda, non la dignità successiva, bensì il canonico effettivo più anziano, fosse pure dell'ordine suddiaconale: *a fortiori* dunque resta escluso dagli statuti il Coadiutore, se essi non ammettono neppure la dignità successiva, come il Codice suggerisce. Ora è assiomatico che contro gli statuti non si dà consuetudine, poichè mancherebbe la buona fede, dovendo invece ogni e singolo canonico giurarne l'osservanza.

Deve pertanto dedursi che in genere e nel caso, la consuetudine anche provata, non è titolo sufficiente, per rivendicare al Coadiutore il diritto alla presidenza.

S. Congr. del Concilio.

I.

Su l'elezione di sepoltura e il diritto alla porzione canonica [*A. A. S.*, XIII, 534].

Dianen. - *Iuris funerandi*, 9 luglio 1921. — Dalla erezione della Chiesa cattedrale di Teggiano, avvenuta per bolle del 25 settembre 1850 eseguite nel luglio 1851, sussiste il fatto che il Capitolo della cattedrale, a semplice domanda dei parenti e consanguinei del defunto, celebra spesso i funerali dei defunti appartenenti a qualsiasi delle quattro parrocchie urbane, senza dare al rispettivo parroco la porzione canonica funeraria. Ora i parroci sono insorti contro tale prassi, che dicono essersi da loro fin qui tollerata solo ad evitare scandali, e chiedono che siano applicate anche in Teggiano le disposizioni che ha in materia il Codice del diritto canonico. Sentite le contrarie deduzioni delle parti, proposta la causa nella Plenaria del 9 luglio, gli E.mi Padri, al dubbio: « *An et quomodo ius funerandi competat Capitulo in casu* », risposero: « *Negative*, nisi agatur de sepultura legitime electa vel gentilitia, « salva tamen in hisce casibus portione canonica respectivo parocho « defuncti ». La qual risoluzione fu approvata dal S. Padre il giorno successivo.

ANNOTAZIONI

Nel vol. XXXIII. p. 162. n. 12, anche noi sostenemmo che l'elezione di sepoltura *non si presume*. La presente risoluzione ci dà l'occasione di approfondire maggiormente l'importante argomento, e lo facciamo prendendo la fattispecie e il riassunto della controversia dato dagli *Acta*, a tema di una propria *Consultazione*.

Poichè la presunzione e il favore del Diritto canonico militano a favore dei Parrochi (si tratta di diritti parrocchiali) occorre vedere se il Revmo Capitolo della Cattedrale è riuscito a provare, senza dubbio del contrario, che esso ha acquistato i suddetti diritti pertinenti *iure communi* al Parroco del defunto.

Il Rev.mo Capitolo per giungere alla prova del suo assunto propone tre questioni cioè:

1.° « Se ogni fedele cristiano o chi per lui sia libero o meno di eleggersi l'ecclesiastica sepoltura determinando per sè o per altri la Chiesa funerante in caso di morte;

2.° « Se il Capitolo Cattedrale sia libero o meno di associare e celebrare funeri nella sua Chiesa liberamente eletta e legittimamente invitato da chi di ragione.

3.° « Se la quarta funeraria oggi *portio paroecialis* vada soggetta a prescrizione e quindi non debba più corrispondersi dalla Chiesa Cattedrale al Parroco proprio del defunto, quando mai essa è stata data, sia allorchè la Chiesa Cattedrale di Santa Maria Maggiore portava il nome di Matrice, sia da che fu elevata a Cattedrale or sono settanta anni ».

Seguiremo nello svolgimento del nostro assunto le tesi proposte dal Rev.mo Capitolo della Cattedrale.

I. *Se ogni fedele cristiano o chi per lui sia libero o meno di eleggersi l'ecclesiastica sepoltura determinando per sè o per altri la Chiesa funerante in caso di morte.* — È fuori di dubbio che ciascun fedele ha diritto di eleggere la propria sepoltura. Sarebbe inutile riferire al caso i testi di Diritto che sanciscono tale facoltà appartenere a tutti i fedeli, trattandosi di cosa indiscutibile. (Vedi Cod. canone 1223). Ma a norma del canone 1124 gli *impuberi* non possono eleggersi la sepoltura, la cui elezione *pro filio aut filia* appartiene ai parenti o al Tutore. Parimenti a norma del citato canone non possono eleggere la sepoltura i Religiosi professi di qualsiasi grado e dignità, eccetto che siano Vescovi. Ma quanto ai puberi potranno i parenti eleggere la sepoltura del defunto a nome di questo ?

Qui sta il dissenso tra il Capitolo e i Parrochi di Teggiano. Il Capitolo sostiene che se non consti del contrario, i consanguinei hanno sempre almeno il mandato presunto di scegliere la sepoltura a nome del defunto, ciò che i Parrochi negano. È vero che perchè sia rispettata la volontà del defunto non è necessaria la prova scritta, nè si ricerca alcuna solennità di forma, come bene osserva il Capitolo, ma come si dice al canone 1225 *quolibet legitimo modo probari licet.* Anzi nel canone 1226 espressamente si dice che se il defunto ha fatto la elezione della sepoltura *per alium*, questi può *explere mandatum etiam post mortem mandantis.*

In tanto quindi possono i consanguinei e parenti eleggere la sepoltura per il loro defunto in quanto ne abbiano ricevuto il mandato. Dovrà credersi ai consanguinei, se non consta del contrario, che il defunto ha scelto la sepoltura fuori della sua Chiesa parrocchiale perchè tale scelta può provarsi *per testes*, e ottimi testi della volontà del defunto sono i consanguinei e parenti, ma non discende da ciò che i parenti e consanguinei, se il defunto non ha espresso in vita volontà alcuna al riguardo, abbiano diritto di scegliere la sepoltura per il defunto, quasichè, come dicono i Canonici, perchè parenti abbiano per ciò un mandato presunto o meglio interpretativo. Tale elezione di sepoltura fuori della propria parrocchia limitando i diritti e i proventi parrocchiali evidentemente è di stretta interpretazione, e non è stata messa all'arbitrio dei parenti, ma il Diritto l'ha rimessa solo alla volontà del defunto; e chi, sia pure consanguineo voglia scegliere la sepoltura di un defunto, deve testificare che tale fu la volontà dello stesso defunto.

Il Capitolo a sostegno della sua tesi porta un Regio Rescritto dell'11 Novembre 1751 riferito da Mons. Salzano nel suo *Diritto Canonico* Vol. 2°, nel quale si concede « libera facoltà ai moribondi e loro congiunti ed eredi di scegliersi la sepoltura e sceglierla pei loro figli infanti ed impuberi », e similmente un altro Regio Rescritto dell'11 Marzo, art. 5 riferito dal citato Salzano nel quale si dice « che non può impedirsi ai moribondi, ai loro con-

giunti ed eredi di eleggersi la sepoltura ove vogliono », ma questi Rescritti Regi non facendo parte di alcun concordato tra la Santa Sede e il Governo civile, crediamo che non abbiano alcun valore. Il fatto poi che tale sia la consuetudine nella Diocesi di Teggiano essendo inerente a un titolo nullo, ci sembra che non possa avere acquisito ai fedeli di Teggiano un diritto che la legge canonica non ha loro concesso, e che nel caso, attesa la sua origine, è una corruttela del diritto canonico. Del resto nessun fedele di Teggiano ha reclamato questo preteso diritto, e perciò non ci sembra di dovere insistere ancora su questa questione.

II. *Se il Capitolo di Teggiano sia libero o meno di associare e celebrare funebri nella sua Chiesa liberamente eletta e legittimamente invitato da chi di ragione.* — Che il Capitolo di Teggiano possa essere invitato a funerali e che intervenendo abbia diritto a speciali privilegi di precedenza non è questione in diritto. Nel caso il Capitolo di Teggiano colla sua tesi intende che il Capitolo di Teggiano abbia diritto di celebrare funebri nella Cattedrale in quanto ha la cura, a suo credere, abituale della parrocchia. Ma qui bisogna distinguere : o si tratta solo della parrocchia della cattedrale, e allora è inutile occuparsene, perchè nessuno può negare al parroco della cattedrale (sia esso il Capitolo, sia il Decano-arciprete) il diritto di funerare i propri parrocchiani; ma appunto per la stessa ragione non dovrà immischiarsi nei funeri dei parrocchiani altrui, com'è intuitivo. O il Capitolo intende avere la cura abituale di tutta la città, lasciando ai parrochi soltanto l'esercizio abituale, e questa pretesa, essendo esorbitante, dovrà provarsi con argomenti perentori ed eccezionali; mentre invece nè la bolla di fondazione, nè i decreti d'erezione delle parrocchie non l'aiutano in alcun modo.

III. *Se la quarta funeraria oggi* portio paroecialis *vada soggetta a prescrizione e quindi non debba più corrispondersi dalla Chiesa Cattedrale al Parroco proprio del defunto, quando mai essa è stata data sia allorchè la Chiesa di S. Maria Maggiore portava il nome di Matrice sia da che fu elevata a Cattedrale or già son settanta anni.* — È questa terza tesi che si propone il Capitolo di Teggiano, alla quale tesi risponde il Capitolo che non è tenuto a dare la quarta parrocchiale al parroco proprio del defunto che ha domandato i funerali nella Cattedrale, perchè egli ha prescritto contro tutti i parrochi. Ciò naturalmente è negato dal Collegio dei parroci della città.

Il fondamento dunque di questa questione è se il Capitolo di Teggiano ha veramente prescritto la quarta parrocchiale verso i Reverendi Parroci della Città.

Ci sembra di dover rispondere negativamente e la ragione è che mancano nel caso parecchi requisiti necessari a norma di diritto perchè la prescrizione possa procedere. *Sit res apta, fides, titulus, possessio, tempus* sono i requisiti della prescrizione.

Res apta. – È fuori di dubbio che la obbligazione di dare la quarta funeraria può essere prescritta con prescrizione liberativa ossia estintiva. A scopo di brevità ci asteniamo dal citare al proposito autori e canoni essendo cosa indiscutibile.

Fides. – È necessaria la buona fede dal principio alla fine del tempo necessario *ad prescribendum.* Qui si tratta di buona fede giuridica non teolo-

gica, e quindi male a proposito il Capitolo afferma che senza ingiuria dei loro antecessori non si può mettere in dubbio la loro buona fede. E la buona fede giuridica consiste in ciò che il possessore *rationabiliter putet se sua possessione nemini iniuriam facere.* In genere la questione della esistenza o no della buona fede si connette colla esistenza del titolo, il quale può o no giustificare la asserita buona fede, quando non consti, come nel caso, della mala fede.

Titulus. – Ora quale è il titolo al quale fa appello il Capitolo per giustificare la sua buona fede? Il titolo sarebbe, come esso afferma, un Regio Decreto del 5 giugno 1755 nel quale così si dispone: « Non avere il Parroco alcun diritto di prendere il residuo delle cose servite nella pompa funebre che spetta agli eredi e congiunti del defunto ». Si aggiunge un altro Regio Decreto nel quale si dice che « per parroco si intende colui che esercita attualmente la cura di anime; che questi solo deve di necessità intervenire nei funerali fra il termine dal Rituale Ecclesiastico prescritto; che lo stipendio per tale intervento dovutogli non ha ad eccedere grana 25 ». Si aggiunge un altro Regio Rescritto del 7 Giugno 1755 col quale si ordinò ai Parroci « di non esigere alcun emolumento dai poveri e di non impedire o ritardare le esequie o la sepoltura a cagione dell'emolumento suddetto etc. che la Curia Vescovile e qualsiasi altra persona ecclesiastica si astenesse da qualunque esazione di quarta funeraria ».

Questo è il titolo al quale appella il Capitolo per giustificare la sua buona fede e per esibirlo come requisito di prescrizione.

Osserviamo che 1.° il titolo necessario per la prescrizione deve essere come dicono i giuristi *iustus* cioè idoneo per natura sua a trasferire il dominio o quasi dominio se si tratti di diritti. Se il dominio non fu trasferito o comunque non fu acquistato, ciò non deve essere per insufficienza del titolo, ma per altre cause che qui è inutile addurre. Ora quei Rescritti Regi in materia strettamente ecclesiastica, all'infuori di un concordato, o convenzione colla Chiesa quale valore hanno? Crediamo nullo, eccetto quello di impedire *vi physica* al Parroco di reclamare i diritti che il Diritto Canonico, solo competente in materia, gli concede. È dunque un titolo *nullo natura sua* quello che invoca il Capitolo di Teggiano come requisito della invocata prescrizione. E siccome *quod ab initio vitiosum est tractu temporis convalescere non potest,* ne segue che il loro possesso, del quale parleremo poi, resta sempre senza titolo benchè abbia il Capitolo continuato nel suo possesso dopochè quei rescritti colla mutazione di governo sono decaduti. 2.° Del resto il Capitolo non si accorge che mentre ricorre a un titolo che a suo credere è idoneo a liberarlo dalla obbligazione di dare la quarta al parroco proprio del defunto, si contradice poi invocando la prescrizione? Perocchè per quale motivo egli non avrebbe acquistato il preteso diritto verso i Parroci se non perchè quel titolo deve ritenersi nullo? Se quel titolo era valido e l'autorità civile aveva facoltà di privare i Parroci della quarta funeraria, il Capitolo dovrebbe invocare puramente e semplicemente quei Rescritti Regi e non ricorrere alla prescrizione. Ma se il Capitolo come, in realtà dimostra col suo esposto, crede che quei titoli sono nulli, egli non può efficacemente invocare quel titolo come sufficiente alla desiderata prescrizione. Nè si dica che il Capitolo da

molti anni è in possesso benchè quel titolo (cioè i Regi Rescritti) sieno cessati. Perocchè osta il principio che « *nemo potest causam possessionis sibi mutare* ». 3.° Di più quei Regi Rescritti non solo non hanno concesso efficacemente al Capitolo il diritto di non pagare la quarta funerale, ma lo pongono nella impossibilità di prescrivere. Perocchè negli allegati rescritti si proibisce al Parroco proprio del defunto di esigere la quarta funerale. Ora è ovvio in Diritto che *contra non valentem agere non currit praescriptio.* Il parroco quindi del defunto costretto dalla autorità civile a non chiedere la quarta funerale, non poteva mai perdere quel diritto per prescrizione.

Vero è che il Capitolo dopo soggiunge che trattandosi nel caso di prescrizione più che quadragenaria non occorre alcun titolo e basta un titolo presunto, supposta la buona fede e il possesso, mentre è necessario un titolo colorato *quando ius resistit praescribenti idest quando praesumptio iuris favet Ecclesiae contra quam praescriptio procedit.* Così il Barbosa *Collectanea* in Cap. 6 R. t. Cita il Capitolo anche il Ferreres (*Compendium Theologia Moralis ad normam Codicis*, Vol. I, Paragr. 719) il quale dice : *Pro praescriptione triginta annorum nullus requiritur titulus sed sola possessio sufficit etiam in conscientia, modo adsit bona fides ; seu potius habetur titulus praesumptus in ipso facto possessionis tranquillae per tantum temporis intervallum.*

Ma nel caso presente non è possibile invocare un *titulo presunto*, perchè si sa, e lo stesso Capitolo lo ammette, che il titolo a cui si riannoda il suo possesso sono i citati Regi Rescritti, i quali Rescritti Regi neppure hanno la veste di titolo colorato. Ma vediamo che debba dirsi dell'altro requisito.

Possessio. – Il Capitolo dice che è in possesso pacifico fino dalla sua fondazione in quanto che dalla sua fondazione ha sempre funerato i defunti senza dare la quarta parrocchiale al Parroco proprio del defunto, ed anzi non gli fu neppure mai chiesta. A questo proposito osserviamo che : 1° Come si dice nella sentenza Rotale *inter recentiores* Decis. 504, N, 10, parte 14 : *Ad hoc ut intret praescriptio in habentibus «tractatum successivum» necessaria est petitio, repulsa et acquiescentia petentis.* E nel nostro caso si tratta proprio di cosa che ha tratto successivo, perchè il Capitolo ha obbligo di dare la quarta funerale al Parroco se ed ogni volta che faccia il funerale a un defunto di aliena parrocchia. Perchè quindi il Capitolo si costituisca nel possesso della sua libertà di non dare la quarta, occorre che gli sia chiesta dal Parroco interessato, egli abbia negato di darla e il Parroco *acquieverit.* E che questa teoria di diritto sia bene applicata al caso ce lo insegna apertamente una Sentenza Rotale *inter recentiores* Decisione 223 diei 27 Iunii 1664, Parte 14 nella quale Decisione si tratta espressamente della quarta Parrocchiale o funerale dovuta al Parroco del defunto: *Burgen–Funeralium.* Al numero 9 di detta decisione si dichiara che non basta che testi affermino la « lunga consuetudine di non pagare la quarta al parroco proprio del defunto, ma che dovrebbero deporre ancora che la quarta funerale fu chiesta e fu negata e che il petente non fece più opposizione ». Per questo non si ammise dalla Rota la prescrizione : *quia testes non probant petitionem cum denegatione et et subsequenti acquiescentia Beneficiatorum ut requiritur ad praescribendam libertatem et quasi possessionem non solvendi.* Senza questo fatto della domanda, negazione, ed acquiescenza delle rispettive parti, la quarta funerale non si

può prescrivere, benchè si invochi la possessione immemoriale come si invocava precisamente nella citata Decisione Rotale. E la ragione è che la domanda, la ripulsa e la conseguente acquiescenza costituiscono il quasi possesso della libertà di non pagare la quarta funerale.

Ciò premesso lo stesso Capitolo confessa ed anzi con testi e documenti intende provare che esso non ha mai pagato la quota funerale e che mai dal parroco fu richiesta, e mentre egli con ciò crede di provare il suo pacifico possesso, offre il certo elemento e la certa prova che egli non ha mai avuto il possesso necessario a prescrivere.

2° Ma prescindendo pure dal detto contro la asserita prescrizione va notato che appunto per prescrivere la quarta funerale, è necessaria la domanda, la negazione e la seguente acquiescenza del parroco privato della quarta, perchè il Parroco ha diritto di percepire la quarta ma non ha obbligo. E' quindi in sua facoltà il chiederla e il non chiederla. E finchè egli non la chieda, il diritto del parroco è meramente facoltativo e *in facultativis non datur praescriptio*, mentre quando egli l'abbia chiesta e gli sia stata negata, ed egli taccia, colla sua acquiescenza viene a costituire l'avversario nel possesso che può poi condurre alla prescrizione.

3° Del resto lo stesso fatto che il Capitolo abbia sempre funerato *alieni parrocchiani* senza dare la quarta funebre al rispettivo parroco, viene con altri testi messo almeno in dubbio dai Parrochi. Dopo quanto si è detto crediamo superfluo occuparci della prova testimoniale contradittoria delle due parti; notiamo solo che il Collegio dei Parroci colla testimonianza del Mansionario Sacerdote N. N. afferma che da 30 anni e più il Capitolo della Cattedrale non ha mai esequiato defunti sia appartenenti alle Cattedrale sia alle altre parrocchie *servatis*, essi aggiungono, *de iure servandis*. E insieme alla testimonianza del Sacerdote N. N. aggiungono altre eguali testimonianze del Mansionario Sacerdote AA., BB., etc. Vero è che il Capitolo afferma di avere associato e funerato due defunti di aliena parrocchia nel 1919 ed un defunto nel 1920, ma trattandosi di funeri celebrati *lite pendente* e già sotto la protesta del Collegio dei Parroci non si può da questi fatti infirmare la affermazione dei Parroci che da 30 anni il Capitolo della Cattedrale non ha fatto funerali di alieni parrocchiani.

Tempus. – L'ultimo requisito della prescrizione è il tempo legittimo, ma dopo quanto si è detto crediamo quasi inutile ogni discussione sul tempo necessario a prescrivere. Nondimeno osserviamo che acciò si possa ammettere la prescrizione *contra iura parochialia standum est capiti* Episcopum in 6°, De praescriptionibus *vi cuius quando ius resistit* (*ut quando agitur de iuribus parochialibus quae iuri communi nituntur*) *requiritur vel praescriptio quadragenaria cum titulo vel si non adsit titulus praescriptio immemorialis*. Così la Rota coram Many, Dec. 34, an. 1913, N. 30. Ora anche prescindendo dal detto, il Capitolo non può invocare la prescrizione quadragenaria *cum titulo* perchè l'unico titolo che egli presenta sono regi Rescritti i quali come dicemmo, piuttosto lo rimuovono dalla prescrizione di quello che possa egli invocarli come titoli di prescrizione.

Resta solo la prescrizione immemoriale *sine titulo*. Ora il Capitolo è stato fondato nell'anno di grazia 1850. Non è quindi possibile che esso

possa invocare la prescrizione immemorabile, mentre è certo che il suo inizio avvenne dopo dopo il 1850; ora dell'inizio dell'immemoriale non deve esistere memoria. Dato quindi che potesse provare che egli è in possesso del diritto di non pagare la quarta funeraria dalla sua fondazione, non essendo tale possesso suffragato da nessun titolo, ed essendo di troppo recente erezione esso non può invocare nè la prescrizione quadragenaria *cum titulo* nè la prescrizione immemoriale.

Un'ultima osservazione è questa, cioè che, poichè il diritto del Parroco proprio di avere la quarta funerale o parrocchiale è difeso dal diritto, il Parroco ha l'intenzione *in iure fundatam*, ed in conseguenza l'onere della prova appartiene a chi contenda a lui tale diritto e perciò in dubbio conviene concludere a favore del Parroco. Ora checchè ne sia degli argomenti da noi addotti benchè a noi sembrino concludentissimi, certo si dovrà ammettere che il Capitolo « non ha chiaramente dimostrato il suo preteso diritto di funerare nè quello di negare la quarta al Parroco proprio del defunto », ed in tale dubbio la sentenza dovrà essere a favore del Collegio dei Parroci.

Così difatti decise la Sacra Congregazione.

Sacra Romana Rota.

I.

Diritto del clero recettizio al compenso pel servizio prestato. — Circa il patto di quota di lite con l'avvocato. [*A. A. S.*, XIII, 392].

Sancti Angeli de Lombardis. - *Iurium.* — Dalla sentenza data il 29 febbraio 1919 (cfr. M. E., volume XXXII [1921], p. 112) l'arciprete Novia appellò al secondo Turno Rotale presieduto dallo stesso Decano Mons. Prior, assistito dagli Uditori Mons. Grazioli e Parrillo, dinanzi ai quali fu discusso il dubbio consueto nei casi di appello, cioè: *An sententia rotalis appellata sit confirmanda vel infirmanda in casu.* Al quale dubbio il Turno rispose: « *Affirmative* iuxta modum, seu sententiam rotalem esse confirmandam ut sequitur ». Ad I. dubium, nempe:

« 1. *An et quae repartitio facienda sit summae lib. 27.809,80 « quam Arch. Novia percepit ab Administratione, vulgo* Fondo per il « Culto;

« *Affirmative,* quoad primam partem. Quoad alteram vero: repartitionem controversae summae faciendam esse in omnibus ut in decreto Episcopi diei 21 iulii 1912 ». Ad alterum dubium, videlicet:

2. « *Quomodo erogari et a quo administrari debeat annua assignatio ab eadem Administratione in posterum solvenda in casu.*

« *Standum esse decreto eidem Episcopi* »; e aggiunsero la condanna del ricorrente a tutte le spese del giudizio.

Com'è chiaro dal confronto, l'unica differenza nel dispositivo delle due sentenze riguarda il diritto del clero recettizio al compenso pel servizio effettivamente prestato, stimato nel caso in L. 1752, la qual somma il Vescovo nel suo decreto aveva attribuita infatti al clero, mentre la sentenza del primo Turno aveva negata questa attribuzione, pel motivo che la sentenza del tribunale civile per cui erano state assegnate complessive L. 27.809 per rimborso di spese di culto (comprendendovi la tassa pel Seminario) e di spese di manutenzione della chiesa, non aveva neppur da lontano accennato a tale compenso di servizio da parte del clero recettizio, il quale, per essa, non esiste. La Rotale appellata riconosceva essere ingiusto questo diniego di compenso, ma osservava che non era il caso di riparare una ingiustizia che la legge civile vuol ritenere a suo carico.

Questa argomentazione giustamente non è piaciuta al secondo Turno. Questo infatti osserva che se, detratte le spese effettivamente sostenute e da rimborsare, rimane un supero, sia volente, sia nolente la sentenza civile, questo supero nel caso riveste la natura di un lucro avventizio, che *deve* ripartirsi a norma degli statuti del clero recettizio. Tanto più poi se il clero recettizio vi aveva diritto, a titolo di servizio effettivamente prestato, per quanto lo Stato non lo riconosca: questo disconoscimento in tanto può violentare l'esercizio del diritto, in quanto lo Stato, negando i fondi, o meglio essendosene impossessato, toglie la possibilità di esplicarlo; ma quando viceversa lo Stato, sia pure sotto diverso titolo, fornisce quei fondi, necessariamente *res clamat ad dominum*. Altrimenti il meno che possa dirsi per chi detiene quei fondi, è ch'egli volutamente partecipa dell' ingiustizia e rapina commessa dallo Stato, arricchendosi, come questi, con iattura del legittimo proprietario.

Ancora in un altro punto si discosta la sentenza attuale dalla precedente, cioè nel computare poi fra le spese rimborsabili il compenso dovuto all'avvocato. Si è visto che il Novia pretendeva d'aver pattuito come compenso la metà della somma ricuperata. La sentenza appellata sosteneva trattarsi di un patto esoso e illecito condannato dalla legge canonica e civile, e quindi non doversi computare fra le spese, a titolo di compenso, che il *quarto*, al massimo della somma ricuperata. L'attuale sentenza non riforma su questo punto il dispositivo della precedente, per la sola ragione che il Novia non ha provato nè il patto in questione, nè tanto meno di averlo adempiuto per parte sua; ma fa intendere (la sentenza) che se il Novia avesse fornito tale prova, cioè di aver pattuito il compenso con l'avvocato nella metà della somma, e averlo effettivamente liquidato *post victoriam* in L. 13.000 circa, gli avrebbe riconosciuto il diritto all'integrale compenso. E così argomenta: il patto è realmente illecito o invalido, ma ciò significa soltanto che le

parti non sono legate ad esso: se però ciò non ostante una parte lo dà ad esecuzione, ne sorge il *nuovo* contratto innominato *facio ut des*, per cui anche un'azione *in se* illecita e peccaminosa come il meretricio può dare vero diritto al compenso pattuito (*iniuste acquisita, iuste soluta*). Tanto più che nel caso, l'azione svolta dall'avvocato a difesa dei diritti di una chiesa non può certo dirsi illecita. E forse, aggiunge la sentenza, neppure la misura del compenso pattuito può dirsi illecita: trattasi di cause gravi contro organi potentissimi, quali lo Stato, il Fondo Culto, le quali richiedono un'azione e un lavoro non ordinario, sicchè è quasi impossibile trovare chi se le addossi, senza un compenso pure non ordinario. Se dunque *in fatto* il Novia avesse dimostrato di avere realmente dovuto pagare la metà della somma all'avvocato come compenso per la causa ben difesa, non gli sarebbe stato negato *in diritto* il compenso. Ma non avendolo voluto nè potuto provare, ha istituito un giudizio senza base, e ha quindi subìto anche la pena per *temere litigantes*, qual'è la condanna alle spese.

II.

Della prescrizione in materia di testamenti [*A. A. S.*, XIII, 505].

Bergomen. - *Reditus Cappellaniae.* — La sentenza rotale del 29 luglio 1919 circa la Cappellania Sirtori in Capannelle di Zanica, presso Bergamo, (cfr. M. E., XXXIII, p. 339) è stata interamente riformata in appello, dal Turno Cattani-Rossetti-Chimenti, in data 26 febbraio 1921. Come i lettori ricorderanno trattavasi fondamentalmente della interpretazione di due atti del fondatore Sirtori. Questi, nel 1836, fondò la Cappellania in questione e assegnò al cappellano stipulante Lavelli l'usufrutto di una casa e podere, oltre uno stipendio di mille lire austriache (L. 846 italiane) annue. Tre anni dopo, nel 1839, si fece oblato o converso dei Minori Conventuali e donò loro tutti i suoi beni, che in massima parte consistevano appunto nella casa, cappella e podere di cui sopra, stabilendo che i Religiosi, alla morte dell'attuale Cappellano, provvedessero a tenere sempre in vigore la detta Cappellania, con facoltà di variarne gli oneri e lo stipendio: e nel caso di soppressione del Convento, tutto passasse coi relativi oneri al parroco di S. Alessandro. Di qui la questione: l'usufrutto della casa e podere, rimase addetto alla Cappellania, o passò a disposizione del Convento, e quindi del parroco? In altri termini l'atto del 1839 derogò in questa parte all'atto del 1836, o viceversa, questo rimase in tutto il suo vigore, delimitando l'atto del 1839? La questione, a considerare il solo tenore degli atti di fondazione era assai ambigua, e il primo Turno la risolse nel senso che l'atto del 1836 dovesse considerarsi integralmente riservato anche di

fronte all'atto del 1839. Il Turno attuale ha invece ritenuto il contrario, ritornando così a quanto già aveva stabilito la Curia di Bergamo, con sentenza del 25 ottobre 1917. Eccone le principali ragioni.

È indiscusso fra le parti che dal 1863, di fatto, l'usufrutto in questione non fu goduto dal cappellano di Zanica: invero in quell'anno i Padri Conventuali diedero in fitto la casa e l'orto, riscuotendone essi il prezzo di locazione: nello stesso tempo il cappellano cessò di risiedere presso la chiesa della Cappellania, recandovisi soltanto nei giorni in cui era obbligato dall'atto di fondazione; e non percepì altro stipendio che le 846 lire it. annue. Nel passaggio dei beni dai Conventuali al parroco di S. Alessandro, nel 1863 non si fa menzione di altro onere che di questo stipendio da pagare al Cappellano. *Tutto questo stato di cose durò pacificamente* dal 1863: solo nel 1915 un novello parroco di Zanica, leggendo gli atti del 1836 si convinse che al Cappellano spettava oltre lo stipendio anche quell'usufrutto, ed intentò lite.

Ma questo pacifico stato, durato per oltre 50 anni, dal 1863 al 1915 induce una legittima prescrizione contraria. La sentenza di primo turno ha presentito questo ostacolo, ma ha creduto di sbarazzarsene facilmente, osservando che in materia di pie fondazioni e di testamenti non si dà *prescrizione*, non potendosi decampare dalla legittima volontà del testatore, come aveva già riconosciuto una sentenza interlocutoria della Curia di Bergamo, del 15 luglio 1916, con cui era respinta l'eccezione di lite finita per prescrizione contraria; la qual sentenza incidentale, non essendosi appellato, era passata in regiudicata.

Ma l'attuale Turno osserva in contrario che qui non si tratta di prescrizione *estintiva*, ma *presuntiva* soltanto. Quando la mente del testatore o fondatore è chiara e incontrovertibile, evidentemente non si può mutare per *prescrizione*, poichè le tavole di fondazione protestano sempre contro qualsiasi loro violazione. In questo senso giustissima è la regiudicata formatasi dalla sentenza interlocutoria del 15 luglio 1916.

Qui invece, come tutti riconoscono, la mente del testatore non è sì chiara e incontrovertibile, nel senso che, anche dopo l'atto del 1839 l'usufrutto sia indivisibile dalla Cappellania; anzi dal tenore della donazione del 1839 è assai più probabile, che i termini dell'atto precedente del 1836 siano stati radicalmente mutati: nella donazione infatti si legge che dei beni ceduti, « intende il signor donante spogliarsi dei prodotti utili sugli enti tutti delle cose donate, col cedere il *pieno godimento* dei canoni, chiesa e casa e fondi al Convento »; Aggiungendosi infine: « Si aggiunge a maggior dilucidazione che li fondi, chiesa e casa *come sopra donati* sono quelli *ora goduti* dall'attuale cappellano in effetto di scrittura 28 luglio 1836 ». Il *meno* dunque che possa dirsi è perciò che la mente del testatore su questo punto, sia oscura

e ambigua lasciando sussistere due uguali probabilità. E allora la prescrizione *presuntiva* o *interpretativa*, è pienamente a suo posto: stanti cioè le due probabilità contrarie, deve prevalere quella cui è stata data pacifica esecuzione con l'osservanza: *In dubio melior est conditio possidentis.*

Per tale semplice e chiara argomentazione, il Turno è venuto alla riforma della sentenza di secondo grado, dichiarando: « Sententiam « Rotalem diei 29 iulii 1919 esse infirmandam in casu: et ideo ad cap- « pellanum loci *Capannelle* non spectare usumfructum praedi de quo « agitur ». Le spese sono dichiarate compensate, eccettuata la tassa della presento sentenza, posta a carico del soccombente.

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Elenco delle indulgenze apostoliche stabilite dal S. Padre Pio XI per gli oggetti da lui benedetti [*A. A. S.*, XIV, p. 143] (1).

Ex Audientia D. Card. Maiori Poenitentiario impertita die 17 febbruarii 1922:

Monita. - 1. Res aptae ad recipiendam benedictionem pro Indulgentiis Apostolicis lucrandis sunt tantummodo coronae, rosaria, cruces. crucifixi, parvae statuae, numismata, dummodo non sint ex stanno, plumbo, *vitro* aliave simili materia, quae facile confringi vel consumi possit.

2. Imagines Sanctorum alios ne repraesentent quam rite canonizatos vel in probatis martyrologiis relatos.

3. Ut quis valeat indulgentias Apostolicas lucrari necesse est ut aliquam ex rebus benedictis ab ipso Summo Pontifice, vel a Sacerdote facultate praedito, super se deferat aut in domo sua decenter retineat.

4. Ex expressa SS. Domini nostri declaratione, per Apostolicarum Indulgentiarum concessionem nullatenus derogatur Indulgentiis a Summis Pontificibus iam alias forte concessis pro precibus, piis exercitiis vel operibus infra recensendis.

Indulgentiae. - 1. Quisquis saltem semel in hebdomada recitare consueverit coronam Dominicam, vel aliquam ex coronis B. Virginis, vel rosarium aut saltem eius tertiam partem, vel divinum officium, vel officium parvum eiusdem B. Mariae Virginis, vel integrum officium

(1) Si confrontino accuratamente con l'elenco precedente, del 1914, (vol. XXVI, p. 485) e sarà facile rilevare le importanti mutazioni, le quali hanno per lo più la loro base nel Codice (can. 911-936 e M. E., XXXIII, 110) e le altre in più larga concessione del S. Padre. Abbiamo sottolineate le principali.

Defunctorum *aut saltem vesperas aut nocturnum cum laudibus*, vel psalmos poenitentiales aut graduales, vel consueverit in ecclesia christianam catechesim tradere, aut domi illam suos filios, propinquos vel famulos docere, vel in carceribus detentos aut aegrotantes in nosocomiis misericorditer invisere, vel pauperibus quomodocumque opitulari, vel Missae interesse eamve, si fuerit sacerdos, celebrare, servatis solitis conditionibus confessionis sacramentalis, sanctae Communionis et alicuius orationis ad mentem Summi Pontificis, lucrabitur Indulgentiam plenariam diebus Nativitatis Domini, Epiphaniae, Resurrectionis, Ascensionis, Pentecostes, SS. Trinitatis, Corporis Domini *eiusdemque SS. Cordis;* Purificationis, Annuntiationis, Assumptionis, Nativitatis et Immaculatae Conceptionis B. Mariae Virginis ; Nativitatis S. Ioannis Baptistae ; *utriusque* festi S. Ioseph Sponsi B. Mariae Virginis ; SS. Apostolorum Petri et Pauli, Andreae, Iacobi, Ioannis, Thomae, Philippi et Iacobi, Bartholomaei Matthaei, Simonis et Iudae, Matthiae, atque Omnium Sanctorum.

2. Si quis vero ad sacramentalem confessionem ac ad sanctam Communionem minime accesserit, corde tamen contritus ad mentem Summi Pontificis aliquantisper precatus fuerit, singulis diebus supra recensitis necnon aliis festis Domini et B. Mariae Virginis, Indulgentiam lucrabitur septem annorum totidemque quadragenarum ; diebus Dominicis ceterisque per annum festis de praecepto, Indulgentiam quinque annorum totidemque quadragenarum ; quovis, demum, alio anni die, Indulgentiam *trecentorum* dierum.

3. Insuper quisquis, aliquod ex praedictis pietatis vel charitatis operibus expleverit, quoties id peregerit, *quingentorum* dierum Indulgentiam acquiret.

4. Quisquis ad aeris campani signum sive mane, sive meridie, sive vespere orationem vulgo *Angelus Domini*, tempore autem paschali *Regina caeli*, aut, eas ignorans, semel *Pater noster* cum *Ave Maria*; itemque sub primam noctis horam, edito pro Defunctorum suffragio campanae signo, psalmum *De profundis* vel, si eum nesciat, *Pater noster* cum *Ave Maria*, recitaverit, acquiret Indulgentiam centum dierum.

5. Eandem Indulgentiam acquiret qui quavis feria sexta de Passione et morte D. N. Iesu Cristi aliquantulum pie cogitaverit terque Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam devote recitaverit.

6. Qui suam conscientiam excusserit et peccata sua sincere detestatus fuerit cum proposito se emendandi, devoteque recitaverit *Pater noster*, *Ave Maria* et *Gloria Patri* in honorem SS.mae Trinitatis aut in memoriam Quinque Vulnerum D. N. Iesu Christi, consequetur Indulgentiam trecentorum dierum.

7. Quisquis pro fidelibus oraverit qui sunt in transitu vitae, vel saltem pro iis semel dixerit *Pater noster* cum *Ave Maria*, centum dierum Indulgentiam lucrabitur.

8. Quisquis, demum, in mortis articulo constitutus, animam suam devote Deo commendaverit et, iuxta instructionem fel. rec. Benedicti XIV in const. quae incipit *Pia mater* 5 aprilis 1747, paratum se exhibuerit obsequenti animo mortem a Deo opperiri, et vere poenitens, confessus ac S. Communione refectus vel, si id nequiverit, saltem contritus invocaverit corde, si labiis sit impeditus, ss.mum nomen Iesu, plenariam Indulgentiam consequetur.

Datum Romae, ex S. Poenitentiaria Apostolica, die 17 februarii 1922.

L. ✠ S.

Bernardus Colombo, *S. P. Regens.*

Io. Bapt. Menghini, *substit.*

IL CODICE DI DIRITTO CANONICO

RIASSUNTO E DILUCIDAZIONI

(Continuaz. vedi pag. 57)

Il seguente canone, che tratta delle azioni che hanno causa dal delitto, espone la dottrina più ovvia e facile al riguardo: è risaputo che dal delitto sorge sempre l'azione *penale* o criminale, per la dichiarazione del crimine e per la conseguente irrogazione della pena e d'ogni altro mandato diretto a ristabilire la tranquillità del turbato ordine sociale; sorge talora l'azione *civile,* cioè per la riparazione dei danni derivanti dal delitto alla parte ingiustamente lesa: entrambe queste azioni dovranno svolgersi secondo le norme processuali, pel processo criminale nel primo caso (cfr. can. 1933 ss.), pel processo ordinario civile nel secondo (can. 1552 ss.). Stante però la evidente connessione fra le due azioni, è data *facoltà* al giudice nel giudizio criminale, ad istanza però della parte lesa, di conoscere anche dell'azione civile. È invece questione assai controversa se si possa instaurare unicamente l'azione civile, senza che preceda quella criminale: in genere ciò viene ammesso ogni qualvolta per procedere contro un delitto è necessaria la domanda di parte, si nega invece quando il delitto deve esser perseguito d'ufficio (cfr. c. 1935). Riguardo alle restituzioni, risarcimenti dei danni, spese cui dia luogo la condanna di più condelinquenti in uno stesso delitto, è giustamente annotato che sebbene la condanna avvenga per rata, pure l'obbligazione è solidale: ossia la correità nel delitto, determinata dal contrarsi la medesima imputabilità, importa necessariamente la correità nell'obbligazione che ne sorge (cfr. anche cod. pen. it., art. 39).

Il delitto nel senso canonico è il delitto *consumato* nella sua specie (cfr. 2228), cioè quello che nella sua specie raggiunge il fine a cui è posto. Se il fine non è raggiunto si ha solo il delitto tentato, o frustrato; tentato, quando mancò qualche elemento alla sua piena e totale *esecuzione*; frustrato,

quando, non ostante la piena *esecuzione*, il fine, per cause fortuite e del tutto indipendenti dalla volontà del delinquente, non fu ottenuto: per es. se la palla della pistola trovò sul cuore della vittima designata l'orologio o altro ostacolo che la rese affatto innocua. Onde si scorge che la *frustrazione* del delitto avvien sempre *non ostante* la volontà dell'agente; al contrario il difetto nella piena *esecuzione* può dipendere *anche* dalla volontà dell'agente: per es. chi ha già alzato la mano armata per colpire un altro, e vedendo che non avrà scampo, impaurito della pena che l'aspetta, non l'abbassa al colpo micidiale, ha già pienamente *tentato* il delitto, avendo già iniziata l'esecuzione prossima che doveva raggiungere il suo fine.

Di ciò non tiene conto il codice penale italiano che, trattando del tentativo (61-62) sempre esige che si abbiano « circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente » (1). Al contrario il Codice canonico, giustamente esclude il concorso della volontà dell'agente parlando del delitto frustrato; ove invece tratta del *tentativo* non meno giustamente l'ammette: « *sive quia consilium suum deseruit*, sive quia delictum (2)... perficere non potuit ». E già questo solo ci fa quindi intendere la saviezza della norma relativa all' imputabilità, ch'è la seguente: « Anche il tentativo del delitto ha la sua imputabilità, e tanto maggiore, quanto più s'avvicina alla consumazione, sebbene sempre minore del delitto consumato. Qualora però il tentativo sia finito per libera determinazione dell'agente, questi non risponde che del danno o scandalo che gli atti compiuti hanno eventualmente cagionato. Il delitto frustrato, importa maggiore imputabilità del semplice tentativo (sebbene sempre minore che il delitto consumato ». La ragione di ciò è ancora dovuta al fatto evidente che l'opinione pubblica viene maggiormente turbata dalla piena esecuzione d'un delitto, che dal suo iniziarsi, potendosi certo molto meno contare su cause fortuite atte a frustrarlo. Ma ciò ne porta necessariamente a discutere della pena e della sua finalità, con che passiamo alla seconda parte di questo libro.

PARTE II. - Delle pene. — Dal IV al VII titolo inclusivo di questo libro corre la trattazione generale delle pene, cioè di esse medesime, del superiore che le infligge, del suddito che le subisce, e della loro remissione.

Un canone fondamentale previo stabilisce che « è diritto connaturale « e proprio della Chiesa, indipendentemente da ogni altra umana autorità, « di punire i delinquenti soggetti alla di lei autorità, con pene non solo « spirituali, ma anche temporali ». Questo principio è di diritto pubblico, ed è stretto corollario della natura di società *perfetta* che spetta alla

(1) La scuola francese invece, in omaggio al principio *mens peccat non corpus*, non fa distinzione tra delitto tentato e consumato se il tentativo non fu troncato dalla volontà stessa dell'agente.

(2) Meno felice è qui la restrizione *propter insufficientiam vel ineptitudinem mediorum*, poichè l'incompletezza dell'esecuzione può dipendere anche da causa estrinseca. Chi per es. estrae la pistola e la punta, non tenta il delitto nel solo caso che il grilletto non scatti, ma anche nel caso che un astante lo colpisca subito togliendogli il tempo di sparare: anche questo rimane un mero tentativo, e si distingue bene dalla *frustrazione*: altro è infatti frustrare l'intenzione dell'agente, altro il restar vano l'atto nel suo genere compiuto.

Chiesa. Ma dal fatto che esso mette in prima vista le pene *spirituali*, non può senz'altro dedursene, come fa Romano Di Falco, che il fine *medicinale* della pena, cioè quello dell'emenda del colpevole non sia, anche nella Chiesa, subordinato a quello del ristabilimento dell'ordine giuridico, il qual fine, come pur riconosce il medesimo autore nello stesso contesto, resta « indubbiamente fine primario e immediato della pena », « scopo primario e immediato, e fondamento perciò del diritto penale canonico ». Insomma la distinzione di pene in spirituali e temporali, che il Codice presuppone, non pone (neppure nel can. 2217), non coincide senz'altro esattamente con la chiara distinzione unicamente adottata dal Codice pei suoi fini giuridici, in pene *medicinali* e *vendicative* (c. 2216). Si può e si deve dire soltanto che essendo indubbiamente il ristabilimento dell'ordine giuridico il fine della pena, la Chiesa si sforza d'ottenerlo tanto e principalmente con pene (mezzi, non fini) medicinali, dirette all'emenda, quanto con pene vendicative (cfr. c. 2241, 2285) dirette alla riparazione e alla prevenzione degli effetti del malo esempio. E ciò oltre che con la precisione della formola giuridica che si riscontra nel c. 2215: « la pena (anche) ecclesiastica è la privazione di un qualche bene « (*malum passionis*) *ad delinquentis* (*ob malum actionis*) *correctionem et delicti* « *punitionem a legitima auctoritate inflictam* », il Codice esprime con la citazione (è la *sola* allegazione formale fatta nel Codice) del monito pastorale del Conc. Trident. sess. XXIII *de ref.*, c. 1.

Tale citazione ha per iscopo: *a*) di mettere in prima vista la necessità di *prevenire* i delitti, piuttosto che punirli : « elaborent ut hortando et monendo « ab illicitis deterreant, NE, ubi deliquerint, debitis eos poenis coercere co- « gantur »; *b*) di distinguere le cadute per mera fragilità, dal vero delitto specialmente se quelle non rechino danno o scandalo, poichè in tal caso basta *arguere*, *obsecrare*, *increpare in omni bonitate et patientia;* *c*) di indicare il fine della pena criminale; « ut sine asperitate, *disciplina populis salutaris ac necessaria conservetur* » (ecco la tutela dell'ordine giuridico, come primario e immediato fine) « et qui correcti fuerint, emendentur (ecco la pena medicinale) aut si resipiscere noluerint, ceteri, salubri in eos *animadversionis* exemplo, a vitiis deterreantur » (ecco il fine vendicativo, e preventivo). Si può ben dire che questo tratto mirabile abbia anticipato le più belle pagine della classica opera del Carrara; e certo sopravanza di molto le contese fra positivisti e spiritualisti nell' odierna criminalogia !

Data questa dottrina se ne intende l'applicazione pratica nel can. 2216 : nella Chiesa vi sono *pene* e *rimedii*: le pene seguono i *delitti* e si distinguono secondo il già detto, in *medicinali* e in *vendicative*: i *rimedii* o prevengono i delitti o seguono la pena preparandone la remissione e si distinguono quindi in *preventivi* e in *satisfattorii* (penitenze).

La pena si dice: *a*) *determinata* se nella norma (legge o precetto) penale sia tassativamente stabilita, *indeterminata* se il fissarne l'entità sia rimesso al prudente arbitrio del giudice o del Superiore ecclesiastico; *b*) *latae sententiae* se si incorra col semplice fatto della commissione del delitto (sicchè non si fa luogo che alla sentenza declaratoria) il che deve significarsi espressamente, altrimenti si presume sempre *ferendae* cioè tale che debba essere applicata dal giudice o Superiore con vera sentenza e (talora previo giudizio) condan-

natoria. Dicesi *a iure* se è stabilita per legge: *ab homine* se per precetto; la la prima, se *ferendae sententiae* diviene *ab iure et ab homine* dopo la sentenza condannatoria, ed è equiparata alla *ab homine tantum*.

Nelle leggi e precetti penali, come nell'applicazione delle pene il Codice vuole osservata un' *equa* proporzione col delitto, avuto riguardo al grado dell'imputabilità, allo scandalo e al danno, che dal delitto son derivati. Pertanto non deve attendersi solo l'elemento obiettivo e legale, cioè la gravità del delitto e della pena comminata; ma ancor l'elemento soggettivo, cioè tutte le circostanze minuenti o aggravanti, l'età, l'istruzione, l'educazione, il sesso, la condizione, lo stato di mente del delinquente; la dignità che rivesta la persona offesa o il colpevole, il fine inteso, il luogo e il tempo in cui fu commesso il delitto; e ancora, se il delinquente agì per impeto di passione o per grave timore, se si sia pentito del delitto e si sia adoperato a rimediarvi». Qualora da quest'esame risulti anche nel foro esterno che dal caso esula il peccato grave, non si fa luogo ad applicazione di pena (possono aver luogo cioè i soli rimedi penali e le penitenze); nelle ingiurie reciproche s'ammette compensazione, sia totale che parziale.

Nell'applicazione di pene il giudice deve seguire l'interpretazione più favorevole al reo (c. 2219: cfr. p. es. c. 2226 § 3, ove s'ammette a questo proposito la *retroattività* della legge): non si fa luogo ad argomentazione nè *a pari*, nè *a fortiori*: «nulla sine lege poena».

TIT. V. - Della potestà penale. — Il principio *nulla sine lege poena*, vuole che non si possa infligger pena se non sia determinata da legge o precetto penale. Ora il Codice stabilisce chi possa emanare l'una o l'altra, e fa coincidere questa potestà con l'analoga potestà legislativa. Chi ha vera potestà legislativa può tanto emanare leggi o precetti con sanzioni penali, quanto munire di sanzioni penali leggi, o precetti, preesistenti che ne siano prive; chi ha solo facoltà di dar precetti può punire la trasgressione di una legge non penale, soltanto se sia quella scandalosa o enorme, altrimenti deve dare prima la monizione o precetto penale, e poi punire la trasgressione. Come già fu osservato a proposito della sospensione *ex informata conscientia*, l'inibizione di ascendere a ordini, o esercitarli, come pure l'amozione amministrativa, non hanno carattere di *pena*, ma di solo giudizio su l'inidoneità, quindi non s'applica loro il principio: *nulla sine crimine poena*, *nullum sine lege crimen*.

Oltre la potestà penale legislativa deve considerarsi la giudiziale, la quale consiste solo nella facoltà di applicare *ad normam iuris*, pene *legitime statutas*». Riguardo al suo esercizio abbiamo già veduto i criteri onde desumere l'*aequa proportio* tra pena e delitto: altre importanti norme dà il canone 2223: Anzitutto stabilisce che la pena *determinata* dalla legge non può dal giudice essere aumentata, se non lo esigano *straordinarie* circostanze ag-aggravanti. Quanto alla facoltà di diminuirla si osservi che vi sono due forme di comminazione delle pene *ferendae sententiae*, la facoltativa e la precettiva. Se la legge adopra la forma facoltativa p. es. «*puniri potest etiam...*» è rimesso alla coscienza e prudenza del giudice non solo diminuire la pena, se sia già determinata, ma anche non infliggerla affatto, se sia indeterminata. Se invece si esprime in forma precettiva, ossia se impone al giudice l'obbligo

di infliggere la pena, è lasciato tuttavia alla coscienza del giudice o superiore: *a*) differire la pena a tempo più opportuno, se si prevedano maggiori inconvenienti dalla pronta repressione: *b*) astenersi dall'infliggerla se il reo apparisca totalmente emendato, e sia sufficientemente riparato il danno o lo scandalo oppure se sia stato *sufficientemente* punito, o si preveda che lo sarà, dall'autorità civile (*non bis in idem*); se tale sufficienza non risulti, si potrà supplire o con una pena più mite o con rimedi penali o penitenza, il che vale anche nel caso che l'imputabitità fosse notevolmente diminuita dalle circostanze (1). Quanto alle pene *latae sententiae*, restringendosi l'ufficio del giudice a quello di dare semplice sentenza *declaratoria*, non gli resta altro arbitrio che sull'opportunità o meno di darla; e anch'esso cessa quando intervenga domanda di parte interessata, o esigenza di bene pubblico.

Circa il concorso di più delitti in un medesimo delinquente (è stabilito che d'ordinario le loro pene si sommano (*tot poenae quot delicta*) : se però tale somma raggiunga un totale esorbitante, è rimesso all'arbitrio del giudice applicare la maggiore, sia da sola, sia inasprita da qualche rimedio penale (p. es. la vigilanza), sia ridurre le singole pene entro equi termini. Non si puniscono separatamente il conato d'un delitto e poi la sua consumazione; poichè sè la legge commina pena anche pel tentativo, si sottintende il solo tentativo, non già congiunto poi con la consumazione. L'applicazione della legge penale, strettamente intesa, si fa per giudizio e sentenza criminale; se si tratta invece di semplice precetto, all'irrogazione si prescrive il decreto in iscritto, o almeno la presenza di due testimoni, sempre indicato il delitto punito.

(Continua).

QUESITI MINORI

1. - Il 7 gennaio ricorre l'anniversario della consacrazione di questa chiesa parrocchiale. Come ordinare l'officiatura e la Messa, tanto nel giorno 7, quanto per l'ottava, e nel giorno stesso dell'ottava? Come nel giorno in cui si celebra, per antica concessione, la solennità esterna, che è la seconda Domenica dopo l'Epifania?

R. Die 7 ian. Off. de Dedicat. Eccl. cum comm. Oct. Epiph. Nei giorni infra octavam: comm. oct. Dedic. Eccl. Die 14 ian. Offic. de Octav. Dedic. Eccl. cum commem. S. Hilarii et S. Felicis. Dom. II post Epiph.: unica Missa solemn. vel saltem cantata, et unica lecta privata; nisi occurrat Dominica Septuag., quo in casu fit tantum comm. de Dedic. in Missis de die ut supra, quamvis alterutra sit conventualis, sub unica conclus.

2. - Come si concilia quanto scrive il *Monit.* novembre 1921, p. 352 num. 89, col *Summar. Indulg.* dell'Ord. Serafico, approvato come autentico, in cui è detto, che ogni Religioso di quest'Ordine, con la recita dei sei *Pater, Ave, Gloria* «lucratur omnes Indulgentias Stationum Romae, Hierosol., s. Jacobi Galitiae *et* Portiunculae? »

(1) Veggasi anche al can. 2288 quello ch'è detto della condanna condizionale.

E prescindendo da questo, se fosse vera la dottrina del *Monitore,* non si potrebbe lucrare che una indulgenza per tutto il periodo di tempo che occorre per recarsi da Roma a Gerusalemme, etc.! E a che si ridurrebbe il famoso privilegio?

R. Quanto alla particella *et,* non vi vediamo ostacolo a quanto sosteniamo, cioè che le indulgenze nel caso si lucrano *respective* et *non cumulative;* altrimenti, almeno per le Plenarie, si va contro al noto decreto della S. C. Indulg. ove è detto che con *una* sola opera non si liberano *più* anime.

È falso poi dedurre che noi sosteniamo essere il guadagno delle Indulg. indicate, in proporzione con la possibilità materiale dei viaggi. Appunto qui sta il grande privilegio, che si sostituisce un mezzo di tanta facilità alla difficoltà e impossibilità di eseguire l'opera originaria: in maniera che non solo si supplisce una visita indulgenziata, ma due, dieci, trenta, se due, dieci, trenta volte si ripetano i sei *Pater*, *Ave*, *Gloria.*

3. - In un *Ordo* leggiamo che nelle Messe ove si fa la commemorazione del SS. Sacramento nel tempo in cui sta esposto, si deve dire il prefazio *de Nativitate*, quando la Messa non reca altro proprio. Che dire?

R. Ciò è vero soltanto quando si tratta di una Messa od Officio del SS. Sacramento, che si commemora in altra Messa.

4. - Il 2 febbraio, due *nupturientes* non essendo potuti venire in ora opportuna, pel cattivo tempo, giungono a Officiatura corale inoltrata. Non essendovi altro sacerdote disponibile, il Parroco, finita la benedizione delle candele e relativa processione, ne riceve il consenso, quindi li fa assistere alla Messa conventuale, e durante la medesima nei luoghi assegnati « stans in cornu Epistolae versus Sponsos dicit super eos orationes praescriptas », li ammette alla S. Comunione ai gradini dell'Altare, e li asperge con l'acqua santa. Poteva farsi così?

R. Affirmative « propter instantem necessitatem »; sarebbe però stato più corretto comunicarli alla balaustra. Del resto, prescindendo dalla Messa conventuale, anche soltanto per render più solenne la cerimonia nuziale, si può cantare la Messa.

5. - La proibizione di ricevere ordini prima di aver compiuto il servizio militare, si estende ora anche agli ordini minori? Non se ne vede la necessità, poichè anche un laico può compiere le mansioni pur di un accolito, p. es. servir la Messa etc. Sembrerebbe dunque che il can. 987, 5° non abbia fatto che ripetere la proibizione della nota circolare del S. Officio, e del decreto della S. C. dei Religiosi, che si limitava agli ordini sacri.

R. Opiniamo il contrario, che cioè la proibizione, o meglio impedimento, come lo chiama il Codice, esiste, *ora,* a differenza dal diritto antico, anche per gli ordini minori e la stessa prima tonsura. Infatti non distinguendo il Codice, s'intende che voglia applicata anche qui la norma generale, chiarissima, del can. 950. E l'argomento contrario può agevolmente ritorcersi: ossia, non esiste nessun inconveniente a rimandare anche il conferimento di questi ordini, dopo il servizio militare, quando cioè non sono più da temersi, moralmente parlando, ostacoli al perseverare della vocazione. Questi ostacoli sussistono purtroppo, nella necessità del servizio militare: e, dinanzi ad essi, il conferimento di questi ordini viene esposto a un pericolo di frustrazione, poco confacente alla loro dignità. La innovazione del Codice è dunque opportunissima, e ha un evidente parallelo nel n. 3 del c. 976.

BREVI RISPOSTE

11. Nel 19 marzo di quest'anno, cadendo la terza Domenica di Quaresima, non si può cantare la Messa votiva di S. Giuseppe nelle chiese dove si celebra la solennità. (*Rubr. noviss.* II, 3).

12. In una chiesa recettizia, assente il Parroco, il diritto di portare la stola, nelle funzioni che si fanno *praesente capitulo,* spetta al *dignior Capituli,* a norma del dec. S. R. C. n. 3854, III e non ai vice parroci i quali hanno tale diritto solo nelle altre circostanze, come surrogati alla persona del parroco.

13. Secondo il decreto S. R. C. 16 febb. 1906, si deve fare inchino al Sacramento esposto, *ogni qual volta* si fa la genuflessione doppia, ma inchino *mediocre,* che, come dice il decreto « in casu habetur uti profunda [inclinatio] », per la ragione del trovarsi già genuflessi. Dell'inchino avanti e dopo l'incensazione, il decreto non parla, non già perchè non debba farsi, ma solo perchè non fu domandato, e d'altra parte nessuno mette in dubbio che debba eseguirsi, ma *mediocre* come sopra. Similmente al *Veneremur cernui.* Non si deve fare inchino prima di alzarsi per il *Te Deum,* come dice il decreto circa il celebrante che si alza per cantare l'*Oremus.*

14. Riteniamo probabile che nell'ultimo comma del can. 1406 § 7, le parole « antequam *facultate donentur* », si riferisca al primo conferimento della facoltà di confessare, e non già a tutte e singole le proroghe successive. S'intende bene che in singoli casi, il Vescovo per qualunque ragione, può esigere la rinnovazione della professione di fede, come altre volte dicemmo.

15. Pel can. 542 § 10 « Episcopus. *invalide* admittitur ad novitiatum », ossia, per rendersi religioso, ha bisogno di specifica dispensa dalla S. Sede: questa *nei singoli casi* stabilirà pure la di lui condizione nell'Ordine: perciò nel Codice non si parla di questo caso, nè può applicarglisi senz'altro il can. 629 § 2.

CRONACA ECCLESIASTICA

Conclave ed esaltazione del S. P. Pio XI. — Il 2 febbraio dopo essersi riuniti nella Cappella Paolina, la mattina, per la Messa dello Spirito Santo, durante la quale Monsig. Alberto Galli, Segretario dei Brevi ai Principi, tenne una eloquente « oratio de Summo Pontifice eligendo » gli E.mi Cardinali, alle tre di sera entrarono, col solito rito, nella clausura del Conclave. Erano presenti 53, non essendo giunti a tempo tre Cardinali americani, Bégin, canadese, O'Connell e Dougherty degli Stati Uniti, e non essendo potuti intervenire, per ragioni di salute, gli E.mi Arcoverde, dal Brasile, Herrera dalla Spagna, Skrbensky dalla Boemia, Prisco da Napoli. Il quarto giorno risultò eletto l'E.mo Card. ***Achille Ratti*** Arcivescovo di Milano, che prese il nome di ***PIO XI*** « perchè nome di pace ».

Il fausto annunzio fu dato al popolo dall'E.mo Card. Gaetano Bisleti, primo dell'Ordine dei Diaconi, alle 12.27, dalla loggia esterna della Basilica,

dalla quale poco dopo alle 12.45 il Santo Padre s'affacciò per pronunziare la formola rituale della Benedizione Apostolica sul popolo, fra indescrivibile entusiasmo, mentre le truppe pontificie dalla terrazza sopra il colonnato, e le truppe italiane su la piazza presentavano le armi. Nel contempo il Maresciallo del Conclave, principe Fabio Chigi, diramava alla stampa questo comunicato, che apparve anche, l'indomani, in latino e italiano negli « Acta Apostolicae Sedis: « Sua Santità Pio Papa XI, con tutte le riserve in favore « dei diritti inviolabili della Chiesa e della Santa Sede, che ha giurato di « asserire e difendere, ha impartito la Sua prima benedizione dalla Loggia « esterna su la piazza di S. Pietro, con la particolare intenzione che la bene- « dizione stessa sia diretta non solo ai presenti sulla piazza di S. Pietro, non « solo a Roma, all'Italia, ma a tutte quante le nazioni e a tutte le genti, e « porti a tutte l'augurio e l'annunzio di quella universale pacificazione, che « tutti così ardentemente desiderano. L. Sincero, *Segretario del « S. Collegio »*. Tutta la stampa italiana ed estera, ha felicemente compreso il grande significato di quell'atto, senza sminuirlo con meschine interpretazioni politiche; e ne ha tratto solo motivo per raddoppiare il plauso all'elezione del Pontefice.

Per la domenica successiva, 12 febbraio, fu indetta la cerimonia della *incoronazione,* che ebbe luogo con grande solennità nella Basilica Vaticana. Stante l'inclemenza della stagione, fu dovuto sopprimere il lungo corteo dalla cappella Sistina al portico di S. Pietro: le vestizioni di rito ebbero luogo nella stessa basilica, nella crociera di S. Gregorio Magno: fu quindi dovuto togliere al pubblico moltissimo spazio; ciò non ostante si calcolano a oltre 60 mila le persone che stipavano la chiesa, mentre quasi oltre 100 mila attendevano su la piazza. Il S. P. disceso dai suoi appartamenti, rivestì i paramenti, il piviale e la mitra preziosa nella piccola sagrestia del SS.mo Sacramento, quindi nella cappella omonima ricevette l'ossequio del Capitolo Vaticano; salito poi in sedia gestatoria, preceduto e seguito dallo splendido corteo pontificio, cui volle aggiunto con delicato pensiero il gruppo dei parroci e canonici di Roma, apparve al popolo dalla cappella della Pietà, poco dopo le 9.30 e procedette alla crociera di S. Gregorio, ove ricevette l'obbedienza del S. Collegio e assunse i paramenti per la Messa Pontificale: quindi ricompostosi il corteo, risalito su la gestatoria sotto nobile baldacchino, fu recato all'altare della confessione, ove si svolse lungamente in tutta la sua maestà il rito della Messa papale: fungevano da prete assistente il Card. Vannutelli, da diacono il Card. Gasquet, da suddiacono l'uditore di Rota monsig. Grazioli, e da accoliti i votanti di Segnatura. Terminata dopo le una la Messa, ebbe luogo la coronazione sopra un piccolo podio eretto dinanzi alla confessione, ove fu deposta la sedia gestatoria, sotto l'immensa cupola di Michelangelo: il triregno, essendo infermo il Card. Bisleti, gli fu imposto dal Card. Billot mentre il Card. Lega gli toglieva la mitra. Indescrivibile l'entusiasmo del popolo in quel supremo momento, in cui il S. Padre stesso a stento riusciva a frenare la sua commozione. Levatosi quindi in piedi, così incoronato, impartiva solennemente la Benedizione Apostolica e faceva proclamare l'Indulgenza plenaria. Quindi fra irrefrenabili applausi veniva ricondotto nella Cappella della Pietà. Ivi l'E.mo Card. Vannutelli a nome di tutto il Sacro Collegio, lo salutava con un nobile indirizzo gratulatorio, augurandogli che sotto il suo pontificato si

compiesse finalmente quella universale pacificazione che fu il voto supremo di Benedetto XV. Rispose il Santo Padre con queste affettuose parole:

« Pro iis quae tam humaniter, tam religiose, nomine non solum tuo verum etiam omnium Purpuratorum Patrum, eminentissime et colendissime Domine, dixisti, gratias tibi et toti purpurato Collegio quam maximas et ago et habeo.

« Vestrae enim in me tam grandis caritatis et pietatis aeternum memor aeternumque gratus ero.

« Faxit Deus ut vota quae in Ecclesiae bonum, in salutem animarum inque pacificationem gentium et populorum promebas, quam ditissime impleantur.

« Utinam autem adsit mihi spiritus verae et magnae illius sanctitatis quae in Ambrosio et Carolo tam magnifice claruit; utinam adsit etiam, una cum spiritu sapientiae quo Leo XIII polluit, spiritus ille christianae tum in Deum tum in homines pietatis cuius in utroque Pio tantus et tam beneficus fuit splendor.

« Cum enim haec omnia ad conciliandam apud Deum et homines gratiam maxime valeant, tum eo ipso per quam aptissima sunt ad persequendum perficiendumque illud universalis pacificationis opus, in quo Benedicti Papae XV, Patris desideratissimi, meritum maximum et gloria praecipua fuit manetque.

« Interim quaecumque fausta, quaecumque prospera, quaecumque fortunata det tibi totique Purpuratorum Collegio et universae Ecclesiae benedictus Deus, sicut indignissimus Vicarius eius benedicens rogat ».

Quindi, mentre accingevasi a deporre le vesti pontificali, informato dal medesimo Card. Decano che su la piazza una immensa folla reclamava ancora la sua presenza e la sua benedizione, si degnò soddisfarla, mostrandosi di nuovo dalla loggia esterna, ancora rivestito della pianeta e con la tiara sul capo, attorniato dal Sacro Collegio dei Cardinali, levando più volte la mano a benedire e salutare quella folla senza numero, che non si saziava di acclamarlo e applaudirlo benamato suo Padre e Pastore.

A ricordo di tale solennità degnavasi disporre che fossero elargite duecentomila lire a ciascuna delle popolazioni della Polonia, dell'Ungheria e dell'Austria, la cui inenarrabile miseria aveva constatato coi suoi occhi, non erano ancora otto mesi.

Lutto nel Sacro Collegio. — Il 22 gennaio spengevasi in Toledo l'E.mo Sig. Card. ***Enrico Almaraz y Santos*** che n'era Arcivescovo. Nacque il 22 settembre 1847 in Lasvillas, dioc. di Salamanca, studiò nel Seminario di Madrid, ove poi insegnò teologia e sacra eloquenza; fu oratore egregio, tanto da esser nominato Predicatore della Real Camera. Nel 1885 fu eletto Vicario Capitolare di Madrid; nel 1893 vescovo di Palencia, donde nel 1907 fu promosso alla sede metropolitana di Toledo. Nel concistoro del 27 nov. 1911 fu creato Cardinale, col titolo di S. Pietro in Montorio: apparteneva alle Sacre Congregazioni dei Sacramenti e dei Religiosi.

Sabato 28 gennaio, alle ore 20.30, è morto in Roma nella casa della *Civiltà Cattolica* in via Ripetta, il Padre ***Angelo De Santi.***

Nato a Trieste il 12 luglio 1847, studiò musica quasi esclusivamente da solo. Entrato giovanissimo nella Compagnia di Gesù, si laureò all'Università di Innsbruck. Tenne, e con molto onore, quasi sempre la direzione del canto e

della musica nei varî collegi della Compagnia di Gesù dove fu addetto. Scrisse varie composizioni, che poi distrusse come non del tutto conformi ai principî della vera composizione sacra. Da molti anni vagheggiava l'idea di una vasta riforma della musica sacra, e divenne uno dei più forti sostenitori della campagna che in proposito aveva intrapreso in Italia il sac. Guerrino (poi D. Ambrogio) Amelli. Diffusasi questa sua fama, Leone XIII lo volle a Roma ove il P. De Santi svolse la sua benefica propaganda in numerosi articoli sulla *Civiltà Cattolica* e in altre riviste.

Incaricato dal Papa dell'insegnamento del canto gregoriano e della musica sacra nei due Seminari Romano e Vaticano, abbandonò dopo un paio d'anni il primo; instituì invece nel secondo una *Schola Cantorum*, che salì ben presto a grande rinomanza; ivi per primo fu introdotto il canto gregoriano secondo le edizioni benedettine, per tutto altrove contrastate, e il repertorio musicale sacro venne composto quasi esclusivamente di composizioni della scuola classica palestriniana.

Il P. De Santi fu l'anima dei festeggiamenti gregoriani in Roma (1891) e in quell'occasione pubblicò articoli di profonda dottrina sul canto gregoriano e di battagliero incitamento alla restaurazione. La campagna non fu senza amarezze e difficoltà. Contro di lui si schierarono infatti molti oppositori che si valsero di potenti aderenze per farlo allontanare da Roma nel 1904. Ma Leone XIII lo richiamò lo stesso anno. Sotto il pontificato di Pio X, il De Santi potè avere la grande soddisfazione di vedere in tutto attuati i suoi nobili disegni. Fino da quando era patriarca di Venezia, il Sarto aveva inviato a Roma una relazione la quale era fondata specialmente sui concetti svolti dal De Santi nei suoi articoli sulla *Civiltà*. Onde fu notato che alcune parti del *motu proprio* ridanno la stessa parola del P. De Santi. Nel 1909, nel Congresso nazionale di musica sacra in Pisa, il De Santi venne eletto presidente generale dell'Associazione Italiana di Santa Cecilia. Fu allora che coraggiosamente si accinse ad attuare un suo disegno, caldeggiato da venti anni: la fondazione della Scuola Superiore di musica sacra in Roma. Essa fu decretata da Pio X nel 1910, aperta definitivamente ai primi di gennaio 1911, approvata con Breve solenne dello stesso anno e dichiarata pontificia nel 1914. Aveva anche fondato la nota *Rassegna Gregoriana*. Nel XII Congresso Nazionale di musica sacra di Torino (settembre 1920) il P. De Santi venne per acclamazione riconfermato nella carica di presidente generale dell'Associazione Italiana di Santa Cecilia. Poco prima di morire ebbe la gioia di vedere solennemente riconfermate da Benedetto XV le sue direttive, nella lettera del Papa in occasione dei festeggiamenti Palestriniani. (M. E., 1921, p. 319).

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: ✝ Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia del Senato di Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia 27.